

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE V - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Nel procedimento **RG 942/2022** avanti al **Giudice Dott.ssa Emanuela Giordano**, con udienza al **6 giugno 2022, ore 15.30**, promosso da:

Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.a. attore
con l'Avv. Giambattista Petrella
nei confronti di

Dott. Andrea Racca convenuto
con l'Avv. Massimo Campa
nonché nei confronti di

Signori Antonio Denti, Claudio Cogorno, Fallimento Dacla di Cogorno Claudio & C. S.a.s., Giuliano Caffi, Adriano Garletti, Paolo Maria Corvini, Gianluigi Ricchiuto, Matteo Calvano.

convenuti

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

NELL'INTERESSE DEL DOTTOR ANDREA RACCA

Per: il Dott. Andrea Racca, nato a Pinerolo (TO) il 2 luglio 1966 e residente in Crema (CR), Via Montello n. 56, C.F. RCCNDR66L02G674P, rappresentato e difeso, giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c. al presente atto, dall'Avv. Massimo Campa del Foro di Milano (C.F. CMPMSM74T30L424W), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato Stefano Ghibellini del Foro di Genova, C.F. GHBSFN70D07D969C, con Studio in Genova (GE), Via R. Ceccardi 1/15, con indicazione per le comunicazioni di Cancelleria del numero di fax



0341.355068 e dell'indirizzo di posta elettronica certificata
massimo.campa@milano.pecavvocati.it

PREMESSO

- che, con atto del 20 gennaio 2022 (**doc. 1**), venivano citati in Giudizio, davanti al Tribunale delle Imprese di Genova, una serie di soggetti che, nel corso degli anni ed a vario titolo, avevano rivestito la veste di Amministratori (Sig.ri Antonio Denti, Giuliano Caffi, Andrea Racca), Soci e pretesi amministratori di fatto (Sig. Claudio Cogorno) e Sindaci (Dottori Giuliano Caffi, Paolo Maria Corvini, Adriano Garletti, Gianluigi Ricchiuto e Matteo Calvano) della Società Comfort Hotels & Resort S.p.a. (d'ora in avanti anche solo CH&R), dichiarata fallita dal Tribunale di Savona con Sentenza del 7 aprile 2021 (**doc. 2**);¹
- che, nello specifico, controparte ha elencato una serie di condotte, ritenendo esistenti complessivamente n. 8 addebiti riferibili ai convenuti citati che, secondo la ricostruzione avversaria, avrebbero cagionato un danno alla società;
- che il Fallimento CH&R ha così formulato distinte pretese risarcitorie, indicando, per ogni addebito, i soggetti a cui ha ritenuto indistintamente riferibile la relativa pretesa, senza tuttavia specificare quale fosse il contributo causale fornito da ciascuno, rispetto all'addebito in questione;²

¹ In particolare, parte attrice ha richiesto che venisse accertato:

- *"sussistere in capo al Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluvabunmi, la funzione/qualifica di amministratore di fatto della CH&R S.p.a"*
- *"sussistere la responsabilità dei convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno..., Dott. Adriano Garletti, Dottor Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano, ciascuno per i fatti e i toli meglio esposti nella narrativa e nei motivi di diritto (e quindi innanzitutto e anche ai sensi degli artt. 146 Legge Fallimentare e 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2423, 2446, 2447, 2484, 2485, 2403, 2406, 2407 e 2409 Codice Civile)"*

² Si leggano le conclusioni formulate da parte attrice che ha richiesto al Tribunale di *"dichiarare tenuti e condannare in solido e/o in via alternativa ... i predetti convenuti a risarcire e a versare al Fallimento Comfort Hotel & Resort S.p.a. (RG Fall. n. 6/2021- G.d: Dott. Eugenio Tagliasacchi), in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Sabrina*



- che, come si vedrà nel prosieguo, il Dott. Andrea Racca ha rivestito la carica di Consigliere e Amministratore Delegato di CH&R per poco più di un anno a partire dal gennaio 2019 e sino all'11 giugno 2020, data in cui ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni (**doc. 3**);
- che controparte ha ritenuto il Dott. Racca corresponsabile rispetto a 5 degli 8 addebiti complessivamente contestati, con formulazione di una richiesta risarcitoria, in via solidale con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti, pari complessivamente alla somma di ben Euro 3.030.628,92, come risultante dalla sommatoria delle voci indicate nelle conclusioni dell'atto di citazione avversario;³
- che nessuna richiesta è stata invece formulata con riferimento a n. 3 addebiti, per i quali il Dott. Racca è stato ritenuto, anche da controparte, del tutto estraneo ⁴.

Tanto premesso, con il presente atto, si costituisce nel presente giudizio il Dott. Andrea Racca, *ut supra* rappresentato e difeso, il quale contesta integralmente la ricostruzione avversaria e la relativa richiesta risarcitoria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i seguenti

MOTIVI

Con la propria roboante, ma inconsistente azione, CH&R ha inteso promuovere, verso i Sindaci e gli Amministratori, che si sono susseguiti nel corso del tempo e sin dall'anno 2016, una richiesta risarcitoria del danno asseritamente subito dalla società.

Costamagna, i seguenti importi (tutti maggiorati di interessi legale e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo..."

³ Ci si riferisce agli addebiti indicati da controparte come primo, secondo, terzo, quarto e ottavo.

⁴ Ci si riferisce agli addebiti indicati da controparte come quinto, sesto e settimo.



L'atto avversario è tuttavia generico e confusionario, risultando palese l'indeterminatezza degli addebiti e l'assoluta infondatezza delle pretese fatte valere.

Mediante il presente scritto difensivo, si provvederà dunque a chiarire la posizione del Dott. Racca ed a smentire una ricostruzione faziosa e maliziosa dei fatti. Controparte ha infatti promosso la presente azione, formulando richieste abnormi, senza nemmeno premurarsi di indicare le specifiche condotte assunte da ciascuno dei convenuti, nonché il nesso causale tra la condotta e la richiesta risarcitoria proposta, peraltro quantificata in maniera quantomeno discutibile e con marchiani errori di impostazione.

Il tutto senza dimenticare i gravissimi episodi di infiltrazione mafiosa subiti dalla società ed accertati dal Tribunale di Milano in sede penale (**doc. 4A, doc. 4B, doc. 4C**), che sono la vera causa del dissesto di CH&R, ma che – pur noti alla Curatela – sono stati completamente sottaciuti nelle ben 80 pagine di atto di citazione avversario, che risulta così fornire una versione dei fatti completamente distorta e parziale e che ha omesso di coinvolgere coloro che sono stati gli effettivi artefici della condizione in cui si è trovata la società.

Come se ciò non bastasse, a conferma dell'approssimazione con cui è stata proposta l'iniziativa cui si replica, si consideri altresì che controparte ha significativamente svolto domande improcedibili *ex art. 52 L. Fall.* nei confronti di un soggetto (Claudio Cogorno) personalmente dichiarato fallito.

Ma andiamo con ordine.

In fatto:

Preliminarmente ad ogni considerazione circa il merito dell'assurda ingente domanda risarcitoria svolta da controparte e degli addebiti mossi, appare innanzitutto opportuno circoscrivere i temi di causa, al fine anche di



focalizzare l'attenzione – nell'ampiezza dell'atto avversario – sulle specifiche contestazioni svolte nei confronti del Dott. Andrea Racca.

Si rende a tal fine necessario ricostruire i fatti principali della vicenda che ci occupa. Si consideri nello specifico:

- che CH&R è una società, costituita in data 15 gennaio 2014, avente ad oggetto l'attività di gestione ricettiva di strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere (**doc. 5**);
- che il capitale sociale era inizialmente di proprietà:
 - ✓ per il 90% di So.Fin. S.r.l. (società riferibile al Geom. Antonio Denti ed alla moglie Antonella Alquati);
 - ✓ per il restante 10% di Ora Consulting S.r.l. (società riferibile a Antonio Calabrese, soggetto operativo nel mondo alberghiero);
- che, sin dal principio, CH&R aveva l'obiettivo di gestire l'Hotel del Golfo, struttura situata nel Comune di Finale Ligure;
- che l'Albergo – una ex colonia termale nata per ospitare i bambini affetti da scrofolosi - era in gestione alla Società Obras S.p.a., le cui partecipazioni erano di proprietà al 100% del Fallimento ICOS;
- che la struttura immobiliare era invece di proprietà dalla Fondazione Opera Pia Marina e Climatica Cremasca Onlus;
- che CH&R, presi gli opportuni contatti con il Fallimento ICOS e svolti tutti gli adempimenti in conformità alla procedura concorsuale, in data 31 marzo 2014, sottoscriveva, quale Affittuaria, contratto di Affitto di Ramo di Azienda con Obras, divenendo così il soggetto giuridico che gestiva la struttura alberghiera;
- che, successivamente, CH&R, con atti compiuti tra il 2015 ed il 2016, acquistava:
 - ✓ dal Fallimento ICOS, il 100% del capitale sociale di Obras;



- ✓ da Obras, l'Azienda Hotel del Golfo e tutti i rapporti funzionali all'esercizio dell'attività, ivi compresi gli arredi inseriti nella struttura alberghiera ⁵;
 - che CH&R diveniva quindi titolare dell'Azienda Hotel del Golfo;
- *
- che, nel corso dell'anno 2016, si svolgevano una serie di ulteriori operazioni societarie che coinvolgevano CH&R;
 - che, nello specifico:
 - ✓ venivano deliberati e sottoscritti aumenti di capitale, che portavano il capitale sociale, prima, da Euro 10.000,00 a Euro 185.000,00 ed, in seguito, da Euro 185.000,00 a Euro 377.500,00;
 - ✓ ciò portava, di fatto, alla frammentazione del Capitale Sociale, con l'ingresso di una serie di Società riferibili alla persona del Sig. Claudio Cogorno;
 - ✓ il capitale sociale risultava così suddiviso tra Società riconducibili a Claudio Cogorno (per il 47% circa), a soggetti riconducibili ad Antonio Denti (per il 47% circa) e ad un trust riferibile ad Antonio Calabrese (per il 6% circa);
 - ✓ nessun soggetto era dunque nelle condizioni di essere in maggioranza e di determinare autonomamente le scelte strategiche della società;

⁵ In particolare, in data 20 luglio 2015, CH&R diveniva titolare del 100% delle partecipazioni di Obras e acquisiva la proprietà degli arredi dell'Hotel del Golfo. Obras S.p.a, con atto a Rogito del Notaio Rotta Gentile del 22 aprile 2016, cedeva poi il Ramo di Azienda a CH&R, che ne diveniva così titolare, unitamente a tutti i rapporti funzionali all'esercizio dell'attività.



- ✓ la società veniva altresì trasformata da Società a Responsabilità Limitata a Società per Azioni, con emissione di titoli azionari del valore di 1 Euro;
 - ✓ veniva infine nominato il Collegio Sindacale, nelle persone del Dott. Garletti (Presidente), Dott. Caffi (Sindaco effettivo), Dott. Calvano (Sindaco effettivo), Dott.ssa Casareale e Ricchiuto (supplenti);
 - che, stante la sensibile modifica della struttura societaria, si riteneva opportuno che anche l'Organo Amministrativo rispettasse i nuovi equilibri;
 - che, infatti, sino al 18 aprile 2017, la Società era stata amministrata da un Amministratore Unico, nella persona del Geom. Antonio Denti;
 - che, a seguito delle suddette operazioni, per effetto di patti parasociali legittimamente stipulati tra i soci, veniva nominato un Consiglio di Amministrazione composto:
 - ✓ dal Geometra Antonio Denti (Presidente del Consiglio di Amministrazione);
 - ✓ dal Dott. Giuliano Caffi (Amministratore Delegato), individuato come persona di fiducia del Sig. Claudio Cogorno (previa cessazione della relativa carica di Sindaco);
 - che al Sig. Antonio Calabrese, esperto nel settore alberghiero, veniva invece affidata la direzione dell'hotel;
- *
- che CH&R subentrava anche nella concessione demaniale, rilasciata dal Comune di Finale Ligure in favore di ICOS, per la gestione della spiaggia asservita alla struttura alberghiera;



- che, in particolare, veniva stipulata in data 26 aprile 2016 una Convenzione con il Comune di Finale Ligure, con cui CH&R diveniva concessionaria dall'arenile destinato alla balneazione degli ospiti dell'Hotel (**doc. 6**);
- che la convenzione subordinava il mantenimento del titolo allo svolgimento di determinate opere strutturali, con realizzazione dello stabilimento balneare secondo quanto prescritto dall'autorità amministrativa;
- che lo svolgimento di tali lavori veniva affidato alla società Faber, con cui CH&R sottoscriveva un contratto di associazione in partecipazione (cfr. doc. 4 quater parte attrice);
- che, in sostanza, gli interventi e la gestione dei servizi presso la spiaggia venivano affidati a Faber, con un corrispettivo pari al 50% degli utili derivanti dalla gestione della spiaggia stessa;

*

- che anche la gestione dei servizi alberghieri veniva poi affidata da CH&R ad una società terza;
- che, nello specifico, CH&R sottoscriveva, in data 27 maggio 2016, un contratto di appalto di Global Service con Archè Società Cooperativa (cfr. doc. 32 parte attrice);
- che, in sostanza, venivano affidati ad Archè l'insieme delle prestazioni da svolgersi in favore dei Clienti dell'Albergo (es. servizio di portineria, gestione del bar, pulizia delle camere, servizi di animazione, manutenzione, camerierato,...);
- che veniva pattuito, in favore dell'Appaltatore, un corrispettivo pari a tutti i costi sostenuti, nell'ambito del rapporto, aumentati del 5%;

*



- che, all'inizio dell'anno 2018, si verificavano poi alcuni episodi di conflittualità tra i Soci e talune incomprensioni tra i due componenti dell'Organo Amministrativo (Antonio Denti e Giuliano Caffi), anche a causa del mancato pagamento da parte di CH&R di quanto dovuto ad Arché nell'ambito del contratto di Appalto di Servizi di Global Service;
- che il Sig. Claudio Cogorno, con propria comunicazione del 17 aprile 2018 (cfr. doc. 45 parte attrice), richiedeva all'Organo Amministrativo in carica di convocare l'Assemblea dei Soci, affinché si provvedesse alla revoca del Consiglio di Amministrazione e ad una nuova nomina;
- che il Sig. Claudio Cogorno, a fronte di precedenti intese intercorse con il Sig. Calabrese, confidava infatti di poter nominare, con il voto favorevole del Trust, un nuovo Consiglio di Amministrazione, espressione delle rispettive società;
- che, tuttavia, la riunione, convocata per il 26 aprile 2018, non veniva svolta per talune riferite problematiche formali – sorte il giorno prima della riunione - relative alla delega ad intervenire da parte del Trust (cfr. doc. 48 parte attrice);
- che anche la successiva Assemblea, convocata per il 12 giugno 2018, veniva rinviata a data da destinarsi per la preliminare e necessaria risoluzione di alcune problematiche formali, relative all'iscrizione a libro Soci di un nuovo soggetto giuridico, divenuto titolare di azioni, stante un'operazione di compravendita di partecipazioni che coinvolgeva soggetti riferibili ad Antonio Denti;
- che, significativamente, nonostante gli accordi intercorsi, il Sig. Calabrese non si presentava nemmeno alla riunione del 12 giugno 2018 (doc. 7);



- che, successivamente, emergeva che l'atteggiamento del Sig. Calabrese era dovuto a pressioni subite da parte di soggetti terzi, desiderosi di assumere con il Sig. Denti il controllo della compagine sociale, escludendo il Sig. Cogorno dalla gestione di CH&R;
- che, in tale contesto, entravano infatti nella società nuovi soci, che si è in seguito scoperto essere affiliati alla 'ndrangheta: soggetti che hanno poi assunto ruoli amministrativi, ma che incredibilmente non sono stati citati in Giudizio, e che hanno permesso ad un'organizzazione criminosa di mettere mano nella gestione dell'Hotel;
- che, nello specifico:
 - ✓ in data 27 luglio 2018, veniva svolta una prima Assemblea che revocava il Dottor Caffi (persona di fiducia di Claudio Cogorno) dalla carica di Amministratore Delegato e componente dell'Organo Amministrativo, con nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Antonio Denti (Presidente) e dal Sig. Gaetano La Monaca (Consigliere) (**doc. 8**);
 - ✓ alla riunione, era presente anche il Sig. Omar Petrocca ⁶, soggetto delegato dal Sig. Antonio Denti e dal Trust (riferibile ad Antonio Calabrese);
 - ✓ il nome del Sig. Gaetano La Monaca veniva indicato proprio dal Sig. Petrocca;
 - ✓ a causa di alcune problematiche ed eccezioni circa la validità della delega rilasciata dal Trust (soggetto di riferimento di Antonio Calabrese) in favore di tale Omar Petrocca,

⁶ Sig. Omar Petrocca, poi condannato con sentenza del Tribunale di Milano *sub* doc. 4A, 4B e 4C, per i reati di cui agli artt. 110, 629 comma 1 e 416 bis. c.p., alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione e di Euro 1.400,00 di multa, oltre che all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale per tutta la durata della pena.



l'Assemblea del 27 luglio 2018 veniva invalidata e veniva poi ripetuta in data 29 agosto 2018 (**doc. 9**);

- ✓ anche nel corso di tale Assemblea, veniva deliberata la revoca dell'Organo Amministrativo, con nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da Antonio Denti (Presidente) e dal Sig. Gaetano La Monaca (Consigliere);
- ✓ tali delibere venivano assunte senza la presenza delle società riferibili a Claudio Cogorno e con il voto favorevole del solo 56,36% del capitale sociale e delle società riferibili a Antonio Denti e a Antonio Calabrese;
- che, in data 5 ottobre 2018, il Sig. Antonio Denti vendeva il 5% delle proprie azioni alla società FGM Immobiliare S.r.l.s., società riferibile ai Sig.ri Omar Petrocca e Alfonso Pio ⁷;
- che, con le modalità e le finalità meglio indicate nella sentenza penale di condanna emessa nei relativi confronti dal Tribunale di Milano (cfr. doc. 4-A, doc. 4-B e doc. 4-C), entravano così nella società, per la prima volta, soggetti estranei allo storico blocco Claudio Cogorno, Antonio Denti e Antonio Calabrese;
- che tale vicende hanno segnato l'inizio della fine di CH&R;
- che, in data 28 novembre 2018, sempre con il voto contrario delle società riferibili a Claudio Cogorno, veniva nominato il Sig. Omar Petrocca come Consigliere Delegato, in sostituzione di Gaetano La Monaca (**doc. 10**);

⁷ Sig. Pio Alfonso, poi condannato con sentenza del Tribunale di Milano *sub* doc. 4A, 4B e 4C, per i reati di cui agli artt. 110, 629 comma 1 e 416 bis. c.p., alla pena di anni 13 di reclusione e di Euro 2.800,00 di multa, oltre che all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale per tutta la durata della pena, nonché ad anni 3 di libertà vigilata.



- che la proposta di Claudio Cogorno di consentire la nomina, sin da allora, di Andrea Racca come Amministratore Delegato, veniva infatti respinta dagli altri soci;
- che non può non sottolinearsi come risulti incomprensibile ed ingiustificabile, stante l'ufficio svolto dalla Curatela, che né il Sig. Pio Alfonso, né il Sig. Omar Petrocca, né il Sig. Gaetano La Monaca siano stati citati in giudizio, nonostante il Tribunale di Milano – come detto - abbia avuto modo di esprimersi sulla vicenda, accertando e chiarendo i rispettivi ruoli certamente determinanti;

*

- che i diversi addebiti contestati nell'atto di citazione sono consequenziali proprio alla gestione amministrativa Denti-La Monaca e Denti-Petrocca, che ha portato, di fatto, a distruggere la società ed il suo business;
- che, lo si ribadisce, le operazioni societarie perpetrate d'intesa con Antonio Denti per escludere Claudio Cogorno dalla gestione della società, hanno consentito l'ingresso, nella compagine sociale, di soggetti vicini ad organizzazioni mafiose;
- che, in quegli anni, nonostante gli interventi e le denunce di chi rivestiva il ruolo di socio di minoranza, le azioni e le decisioni non sono state assunte nell'interesse della società;
- che si consideri, nello specifico, come nel periodo di amministrazione riferibile a Denti/Petrocca e Denti/La Monaca:
 - ✓ veniva revocato il mandato professionale di gestione della contabilità, precedentemente in carico allo Studio Necchi e Sorci con studio in Milano (Professionisti riferibili ad Arché);



- ✓ gli adempimenti contabili venivano così affidati a professionisti vicini al Sig. La Monaca (acclarato "*testa di legno*" di Omar Petrocca - cfr. doc. 4 sentenza penale) ed ai propri consulenti;
- ✓ tuttavia, nulla è stato fatto in tal senso e la società ometteva di aggiornare le scritture contabili;
- ✓ i diversi adempimenti di Legge non venivano svolti, ivi inclusa l'approvazione dei bilanci;
- ✓ nel frattempo, Archè non riceveva il pagamento dei corrispettivi per i servizi di Global Service;
- ✓ il contratto di Appalto veniva così risolto da parte di Archè per inadempimento di CH&R (**doc. 11**);
- ✓ anche Faber, non ricevendo il corrispettivo pattuito per il contratto di associazione in partecipazione, sospendeva i lavori;
- ✓ la mancata realizzazione delle opere edilizie portava poi alla revoca, da parte dell'Autorità Amministrativa, della concessione relativa alla spiaggia;
- ✓ una suite dell'Hotel veniva abusivamente occupata da tale Nelli Gubina, persona legata sentimentalmente al Sig. Pio Alfonso, senza pagamento di alcun corrispettivo (addirittura anche nel periodo di chiusura invernale dell'Hotel, con aggravio di costi e con evidenza di presa di possesso personale della struttura);
- ✓ che la società si rendeva altresì inadempiente nei confronti della proprietaria dell'immobile, ricevendo così uno sfratto per morosità;



- ✓ che la struttura alberghiera chiudeva nell'ottobre del 2018, a conclusione della stagione estiva, senza più riaprire;
- che tali fatti sono tutti antecedenti alla nomina del Dott. Racca, quale Amministratore Delegato, con il compito deliberato di provare a salvare il salvabile, cui tuttavia incredibilmente gli sono comunque stati in parte addebitati dal fallimento CH&R;

*

- che, infatti, in data 13 gennaio 2019, il Collegio Sindacale convocava l'Assemblea dei Soci, a fronte della rilevata presenza di una serie di anomalie gestorie già denunciate e dei mancati riscontri da parte dell'Organo Amministrativo;
- che, nello specifico, il Collegio Sindacale aveva richiesto agli Amministratori Denti e Petrocca di procedere con urgenza con gli adempimenti arretrati con particolare riferimento alla predisposizione del bilancio al 2017, agli aspetti fiscali relativi sempre al 2017 ed all'aggiornamento della contabilità dell'anno 2018, senza tuttavia ricevere alcuna risposta in proposito;
- che, nel corso di tale Assemblea, svoltasi in data 21 gennaio 2019, venivano analizzate le suddette richieste (**doc. 12**);
- che, in tale occasione, i Soci riferibili a Claudio Cogorno (Summa, Immensa, P&P, Cogorno e Archè) richiedevano altresì la convocazione di un'Assemblea Straordinaria per deliberare un aumento di capitale, ritenendo tale soluzione percorribile per consentire a CH&R una ripresa della propria attività;
- che tale proposta non veniva tuttavia accolta, stante il voto contrario dei Soci riferibili al Sig. Antonio Denti (assente il Sig. Calabrese);



- che, tuttavia, il Dott. Denti alla fine concordava con la necessità di sostituire la figura dell'Amministratore Delegato, votando favorevolmente alla proposta, formulata da Claudio Cogorno, di nominare Andrea Racca in sostituzione di Omar Petrocca;
- che il Dott. Racca veniva quindi nominato dall'Assemblea dei Soci di CH&R quale componente dell'organo amministrativo, per tentare di rimettere ordine nella società;
- che anche nel verbale di nomina *sub* doc. 12 era stato infatti espressamente dato atto che la nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione derivava dalla necessità di avere un *“organo amministrativo di garanzia, in discontinuità, con un mandato a tempo per la gestione dell'emergenza, con negoziazione del debito con i creditori (anche con gli strumenti di gestione della crisi aziendale non concorsuali), il ripristino della gestione amministrativa, della situazione contabile, il riassetto operativo, la predisposizione piano strategico per la continuità aziendale”*;
- che il Geometra Antonio Denti manteneva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che il mandato del Consiglio di Amministrazione veniva individuato fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, ovvero entro il termine ultimo del 30 giugno 2019;
- che veniva conferito all'Amministratore Delegato potere di ordinaria amministrazione sino al limite di Euro 30.000,00 per operazione, restando l'amministrazione ordinaria sopra tale soglia, oltre che straordinaria, al Consiglio di Amministrazione (cfr. doc. 12);
- che, come si avrà modo di constatare, il Dott. Racca ha operato con diligenza e professionalità, tentando di porre rimedio alle condotte



poste in essere da coloro che avevano precedentemente gestito la società;

- che seguivano anche interlocuzioni tra i due soci, finalizzate a verificare le disponibilità a nuova immissione di capitale nella società per la stagione 2019 e le possibilità anche di ingresso di nuovi soci;
- che tali tentativi non andavano a buon fine, posto che – a fronte delle intenzioni dei soci riferibili al socio Cogorno di procedere con un aumento di capitale – Denti e i soggetti a lui riferibili si opponevano;
- che, per tali ragioni, non era possibile procedere con la riapertura delle attività per la stagione estiva 2019;
- che seguiva la richiesta di nomina di un Amministratore Giudiziario, per effetto del ricorso *ex art. 2409 c.c.* presentato dal Collegio Sindacale, con successiva dichiarazione di fallimento della società.

In diritto:

Dopo aver ricostruito, come sopra, i fatti di causa, il ruolo e la posizione assunta dal Dott. Racca, si devono ora compiere alcune specifiche considerazioni in diritto circa le singole doglianze avversarie – per quanto effettivamente imputato al Dott. Racca stesso -, onde dimostrarne da subito l'infondatezza (anche alla luce delle attività poste in essere dal convenuto): a valersi quale conferma dell'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso, con conseguente rigetto delle domande risarcitorie formulate nei suoi confronti, peraltro ed a tutto voler concedere anche quantificate in modo errato ed inammissibile.

Il tutto senza omettere di rilevare un preliminare profilo di nullità dell'atto di citazione cui si replica.

Ma andiamo con ordine.



A. In via preliminare: sulla nullità dell'atto di citazione.

In via preliminare, deve da subito eccepirsi la nullità dell'atto di citazione avversario, stante la relativa genericità: la decisione avversaria di *"far di tutta l'erba un fascio"* (sia consentito il richiamo proverbiale), non consente infatti al singolo convenuto di comprendere quale sarebbe l'esatta condotta contestatagli e quindi di prestare la propria difesa.

Si osservi, al riguardo, come nella narrativa avversaria siano esposti condotte ed eventi descritti senza che sia dato comprendere quale specifico ruolo avrebbe svolto il Dott. Racca in merito, né quali condotte sarebbero state allo stesso specificatamente ascritte per ogni singolo rilievo svolto, così addebitato indistintamente ai vari convenuti.

Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi in merito, confermando che, *"in tema di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, l'atto di citazione deve essere caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, dovendo esso indicare espressamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ."* (Cass. civ. Sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28669 in CED Cassazione, 2013): esattamente il contrario di quanto accaduto nel caso di specie.

Dietro infatti una parvenza di specificità ingenerata dalla rubricazione di otto addebiti, si cela una genericità degli stessi, indistintamente mossi verso Amministratori succedutisi negli anni (peraltro nemmeno tutti, avendo il Fallimento attore volutamente omissso di citare i Sig.ri Petrocca e La Monaca!) e Sindaci, sulla base di altrettanto generici richiami in diritto ai



doveri dei relativi ruoli, ma senza alcuna indicazione delle condotte lesive poste in essere da ciascuno, né del nesso di causalità.

Senza considerare la grave commistione di ruoli e responsabilità: al riguardo, basti la semplice lettura delle conclusioni avversarie, dalla cui formulazione non si comprende nemmeno se la richiesta risarcitoria sia stata effettivamente svolta in via solidale, senza tuttavia che siano stati precisati – periodo per periodo – i soggetti e gli importi per cui sussiste tale solidarietà passiva, indistintamente applicata a tutti i convenuti; ovvero in via alternativa, senza che sia dato comprendere il significato di tale inciso; ovvero – ancora - per singole quote di competenza, anch'esse comunque non meglio specificate: peraltro, addirittura con indebita triplicazione del ritenuto danno di Euro 788.487,67 – discutibilmente pari al passivo fallimentare, come si dirà meglio in seguito – per gli addebiti secondo, terzo ed ottavo.

Una simile impostazione non può dunque che essere censurata, come confermato anche dalla Giurisprudenza di merito che ha rilevato come, *“affinché sussista una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori e dei sindaci di s.p.a. ai sensi degli artt. 2392 e 2407 c.c., è necessario verificare non solo l'esistenza della condotta antigiusuridica tenuta dagli organi sociali e del danno patrimoniale subito dalla società, ma anche del nesso eziologico tra condotta antigiusuridica e danno patito. La mancanza del rapporto causa-effetto tra atto di mala gestio dell'amministratore (o culpa in vigilando dei sindaci) e danno patrimoniale sopportato dalla società esclude qualsiasi responsabilità risarcitoria dei primi verso quest'ultima”* (Trib. Milano Sez. VIII Sent., 19 dicembre 2006 in Società, 2008, ma nello stesso senso si legga anche Trib. Milano, 22 marzo 2004 in Massima redazionale, 2007).

Ebbene, come si avrà modo di rilevare anche in seguito:



- la confusione tra Soci, Amministratori, Amministratori di fatto e Sindaci, senza che siano specificati l'incidenza o il contributo dato dal singolo;
 - la genericità degli addebiti, limitati ad un semplicistico richiamo alla disciplina codicistica ed, in parte, ancorati ad atti e documenti del tutto irrilevanti;
 - l'assenza di qualsivoglia indicazione di un nesso di causalità;
 - l'aberrante quantificazione del danno nella misura pari all'ammontare dei debiti ammessi al passivo fallimentare per ben tre diversi addebiti, ovvero in misure comunque indimostrate per gli altri;
 - più in generale, la carenza di qualsiasi concreta contestazione per il singolo (quasi che il vincolo di solidarietà, peraltro da limitarsi all'interno del medesimo organo e per il periodo di carica, possa esonerare l'attore dall'onere di determinare – e provare – la propria domanda);
- non potranno dunque che comportare la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, per evidente incertezza di *petitum* e *causa petendi*, con tutti i conseguenti provvedimenti di legge (Trib. Milano Sez. I, 18 maggio 2010).

B. Sull'infondatezza delle contestazioni di parte attrice.

Fermo quanto sopra esposto in via preliminare, appare comunque – in questa sede – doveroso replicare alle contestazioni mosse dal Fallimento CH&R, per quanto riferibile (od indicato come tale) al Dott. Racca, seguendo il medesimo ordine di trattazione avversario.

In particolare, si consideri:

1. **Per quanto concerne il primo addebito relativo alla *“mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, contabili, societari e amministrativi a partire dell'anno 2017”*.**



La difesa avversaria, senza distinguere i ruoli e le condotte dei diversi soggetti coinvolti nella vicenda, propone una domanda risarcitoria, anche nei confronti del Dott. Andrea Racca, innanzitutto per l'addebito relativo alla mancata ed irregolare tenuta della contabilità di CH&R, chiedendo il risarcimento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che ne sarebbero derivate, per complessivi Euro 475.678,30.

Prima di entrare nel merito, occorre riprendere qualche considerazione circa lo svolgimento dei fatti, risultando evidente la contraddizione dell'iniziativa avversaria, non potendo certamente il Dott. Racca rispondere per scelte e condotte di soggetti terzi e peraltro antecedenti alla sua nomina. Si consideri nello specifico:

- che i rilievi oggetto di addebito hanno inizio nel settembre 2018, nel momento in cui viene revocato il mandato professionale ai Commercialisti che, fino a quel momento, erano stati incaricati della gestione della contabilità di CH&R;
- che, infatti, lo Studio Necchi e Sorci di Milano (incaricato anche di seguire la contabilità di Archè) veniva sostituito nel momento nell'ingresso, nella compagine sociale e nell'Organo Amministrativo, di persone legate a organizzazioni criminose;
- che, infatti, il Sig. Gaetano La Monaca – una volta nominato Amministratore Delegato nel mese di agosto 2018 - riferiva di voler conferire mandato a professionisti di propria fiducia;
- che nessun Commercialista veniva tuttavia incaricato di seguire le questioni contabili, che restavano così (non) gestite dal Sig. La Monca;
- che appare sufficiente leggere i verbali di Assemblea successivi alla



nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per constatare l'approssimazione con cui veniva gestita la società;

- che, a titolo esemplificativo, in data 11 ottobre 2018 (**doc. 13**) – a fronte delle richieste di chiarimento da parte dei Sindaci per la mancata approvazione dei bilanci - il Geometra Denti (Presidente del Consiglio di Amministrazione) riferiva il proprio intendimento di attivarsi per regolarizzare la situazione contabile, senza tuttavia assumere poi alcuna concreta iniziativa;⁸
- che il Collegio Sindacale, nella riunione successiva del 28 novembre 2018 (cfr. doc. 10) ed a fronte dei perpetrati inadempimenti del Consiglio di Amministrazione, prendeva atto della mancata presa in carico degli adempimenti amministrativi e fiscali da parte dell'Organo Amministrativo;
- che la figura del Consigliere La Monaca appariva del tutto inappropriata, tanto che il Collegio Sindacale richiedeva *“come mai l'attuale compagine societaria di maggioranza abbia individuato in La Monaca la persona cui delegare la funzione di Amministratore Delegato, data l'evidente carenza gestoria”*;

⁸ Si leggano in particolare i seguenti passaggi, riportati nel verbale di assemblea dell'11 ottobre 2018: *“il Sig. Denti, quanto al bilancio, riferisce che si attiverà per l'approvazione dei bilanci stessi”*. Ed ancora: *“i sindaci invitano a fissare un Cda che discuta e approvi un progetto di bilancio con urgenza, onde consentire la convocazione dell'apposita assemblea”*; *“i sindaci osservano e rilevano come non siano state presentate dal Consiglio di Amministrazione le relazioni richieste con la loro precedente comunicazione del 27 settembre 2018”*; *“il Collegio sindacale evidenzia inoltre preoccupazione per la mancata presa in carico degli adempimenti amministrativi e fiscali da parte del nuovo organo amministrativo pur essendo ormai passato un mese e mezzo dalla nomina degli amministratori attuali. In particolare, con riguardo agli obblighi di tenuta della contabilità, aggiornamento dei libri sociali e agli adempimenti fiscali rilevano le seguenti omissioni e tardività: - mancata approvazione del bilancio di esercizio 2017; mancanza del soggetto incaricato alla tenuta delle scritture contabili in corso e conseguente violazione dagli obblighi legali di aggiornamento delle scritture contabili, registri fiscali; - mancato aggiornamento dei libri sociali e omessa trascrizione dei verbali delle riunioni degli organi societari nonostante i ripetuti solleciti da parte del Collegio Sindacale e le ripetute promesse di adempimento da parte degli amministratori;”*



- che tale condizione era conosciuta anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, considerato che nel verbale di Assemblea dei Soci dell'11 ottobre 2018 veniva riportato testualmente: *“il Geometra Denti riconosce che (...) gli fu presentato La Monaca dal nuovo socio Petrocca, per FGM, ed avvallò la sua nomina”* (cfr. doc. 13);
- che, successivamente, il Geometra Denti, evidentemente arresosi di fronte all'evidenza, in data 28 novembre 2018 (cfr. doc. 10), decideva di procedere con la delibera circa la revoca dell'Amministratore Delegato;
- che il Presidente Denti, anche in quell'occasione, non mancava di ritenere esistenti “carenze nella gestione”, evidentemente addebitabili al Consigliere La Monaca (cfr. doc. 10);
- che, tuttavia, nonostante la disponibilità dell'odierno esponente a rivestire, sin da allora, il ruolo di Amministratore Delegato e nonostante il nome di Racca fosse stato da subito proposto da Claudio Cogorno, il Geometra Denti persisteva nella propria strategia, volta a escludere persone di fiducia di Cogorno stesso dalla gestione della società, in spregio anche al patto parasociale sottoscritto;
- che, infatti, il Geometra Denti votava favorevolmente per un Consiglio di Amministrazione in continuità con il precedente;
- che veniva così nominato – senza il voto di Claudio Cogorno e delle società del suo gruppo - un nuovo Organo Amministrativo composto dal Geom. Denti come Presidente e dal Sig. Omar Petrocca come Amministratore Delegato (cfr. doc. 10);
- che, tuttavia, nemmeno il nuovo Organo Amministrativo provvedeva all'approvazione dei bilanci;



- che la mancata approvazione del Bilancio di CH&R dipendeva anche dalla mancata approvazione del Bilancio della partecipata Obras, società in cui Antonio Denti rivestiva la carica di liquidatore (**doc. 14**)⁹: senza di esso, infatti, non si poteva stimare il valore della partecipazione ai fini del bilancio di CH&R;
- che, infatti, nessuna ricostruzione contabile veniva svolta, né dal Sig. Petrocca, né dal Sig. Denti;
- che, al riguardo, è sufficiente una lettura del verbale della successiva Assemblea dei Soci del 21 gennaio 2019 (cfr. doc. 12), per rendersi conto che gli Amministratori di allora non stavano gestendo in alcun modo la Società;
- che, infatti, nel corso di tale riunione, l'Organo Amministrativo riferiva - tra l'altro - di non aver ancora provveduto a nominare l'RSPP, di non aver comunicato il periodo di chiusura invernale dell'Hotel (con conseguenti maggiori oneri) e di non aver fatto alcunché con riguardo all'approvazione dei bilanci;
- che, all'esito di tale riunione, il Sig. Petrocca rassegnava le proprie dimissioni e veniva nominato, quale Amministratore Delegato, il Dott. Andrea Racca.

Fatta questa doverosa premessa, appare evidente come non possano essere di certo addebitati al Dottor Racca i pretesi danni di cui il Fallimento chiede oggi ristoro.

Stupisce, peraltro, chi scrive che controparte abbia proposto la presente azione, senza nemmeno coinvolgere in Giudizio gli Amministratori Delegati

⁹ Si legga il verbale di Assemblea dell'11 ottobre 2018 dove testualmente viene riferito: *"Il Collegio Sindacale invita il Liquidatore a presentare i bilanci della società OBRAS S.p.a., indispensabili ai fini della pari necessaria approvazione del bilancio di CH&R"*.



dei due Consigli di Amministrazione precedenti (La Monaca e Petrocca), resisi responsabili degli addebiti contestati.

Rammarica altresì che la difesa del Fallimento CH&R faccia una grande commistione di ruoli e funzioni, omettendo di distinguere le diverse figure coinvolte e proponendo le medesime domande risarcitorie nei confronti di tutti gli ex Amministratori (Denti, Caffi, Racca), gli ex Soci e ritenuti amministratori di fatto (Cogorno) e gli ex Sindaci (Garletti, Caffi, Calvano, Covini e Ricchiuto), senza considerare i diversi periodi di carica ed il diverso contributo causale fornito da ciascuno, con ogni conseguente profilo di nullità dell'atto di citazione per tutte le ragioni già esposte, oltre che di infondatezza nel merito.

*

Ciò detto, si provvederanno ora ad analizzare i tre eventi pregiudizievoli che la difesa avversaria ritiene siano derivati delle problematiche di cui sopra e per cui viene proposta la domanda risarcitoria, indicando le ragioni per cui nessun addebito può essere imputato al Dott. Andrea Racca.

Si consideri nello specifico:

- a) con riferimento alla cartella esattoriale pervenuta a CH&R ed iscritta a ruolo per Euro 216.967,11; la difesa avversaria cita il Dott. Andrea Racca, tra i soggetti ritenuti responsabili dell'avvenuta notifica di una cartella esattoriale. La ricostruzione svolta dal Fallimento CH&R non coglie tuttavia nel segno ed appare contraddittoria. In particolare, secondo la tesi difensiva di controparte, l'errore dell'Organo Amministrativo sarebbe consistito nel mancato riscontro *"alle richieste di chiarimenti formalizzate da Agenzia delle Entrate con nota pro. n. 2017/60139 del 15 novembre 2017, avente ad oggetto tre operazioni contrattuali realizzate*



da Obras S.r.l. in liquidazione (di cui CH&R era socio unico), tra cui la cessione dell'azienda da Obras a CH&R realizzata il 22 aprile 2016".

Tale tesi sarebbe confermata, sempre secondo la prospettazione avversa, dall'esito degli accertamenti svolti dall'Amministratore Giudiziario Dott. Pongiglione, che paleserebbero la presenza del *"nesso di causalità tra i mancati chiarimenti ad Agenzia delle Entrate sugli atti del 2016 e la successiva conseguente notifica della cartella esattoriale"*.

La scrivente difesa non riesce quindi a comprendere a che titolo il Dott. Racca – nominato Amministratore Delegato a gennaio 2019 - possa essere chiamato a rispondere, considerato:

- che l'Agenzia delle Entrate, nella propria richiesta di chiarimenti, indicava la necessità che il riscontro pervenisse entro sessanta giorni dalla data di notifica della richiesta;
- che quindi CH&R avrebbe dovuto rispondere entro il 16 gennaio 2018 (esattamente un anno prima della nomina del Dott. Racca!);
- che, peraltro, gli accertamenti svolti dall'Agenzie delle Entrate riguardavano operazioni societarie svoltesi nell'anno 2016;
- che, inoltre, a tutto voler concedere, non è dato sapere come si possa affermare con certezza che la trasmissione di note scritte, entro il termine concesso, avrebbe evitato la notifica della cartella esattoriale;
- che non può quindi escludersi che la pretesa dell'Ente Accertatore fosse fondata e che le somme richieste fossero dovute, non avendo la difesa avversaria dimostrato il contrario;
- che comunque i soggetti ritenuti responsabili della mancata risposta e dell'eventuale successiva mancata impugnativa



(certamente non il Dott. Andrea Racca) dovrebbero essere chiamati, al più, a rispondere per gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, ma non per quanto la società avrebbe dovuto versare all'erario in linea capitale, trattandosi di somme che comunque sarebbero state dovute;

- che, peraltro, la cartella esattoriale prodotta dalla difesa avversaria (cfr. doc. 42 parte attrice) è pervenuta in realtà alla società Obras, non riguardando l'allegazione CH&R;
- che, con riferimento alla specifica posizione di CH&R, controparte produce solo un estratto *sub* doc. 43, da cui si evince la presenza di somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 216.697,11, tuttavia riferibili a ben sei distinte cartelle esattoriali;
- che non si comprende a cosa siano relative le restanti cinque cartelle esattoriali indicate, né quale sia la cartella emessa in conseguenza delle richieste di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Fermo quanto sopra, si deve altresì, per completezza, osservare che la stessa controparte riferisce, nella propria ricostruzione, che il Dott. Racca, una volta nominato, è stato l'unico a farsi carico del suddetto debito fiscale, segnalando, in data 23 settembre 2019, l'accaduto al Collegio Sindacale. Il Dottor Racca si è quindi comportato con correttezza e buona fede, non potendo davvero far altro, risultando evidentemente impossibile fornire, al momento della scoperta della pretesa tributaria, il riscontro all'Agenzia delle Entrate, che sarebbe dovuto intervenire l'anno prima.

- b) con riferimento al mancato rimborso Iva per Euro 100.000,00: anche



in questo caso, appare evidente l'approssimazione con cui è stata proposta l'azione avversaria, perseverando CH&R nella propria ricostruzione e richiedendo – ancora una volta - al Dott. Racca somme risarcitorie per condotte di un Organo Amministrativo di cui lo stesso non ha fatto parte.

Si consideri infatti che il fallimento CH&R imputa, anche al Dott. Racca, il mancato riconoscimento di un credito IVA per Euro 100.000,00, ritenendo che tale somma non sia stata riconosciuta, a fronte della mancata approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. Ciò che controparte dimentica è che l'approvazione del bilancio sociale sarebbe comunque dovuta intervenire entro il 30 aprile 2018 (od, al più tardi, entro il 30 giugno 2018), e quindi ben prima della nomina del Dott. Racca, intervenuta – come detto – a gennaio 2019. Contrariamente a quanto controparte vorrebbe far credere, le dichiarazioni rilasciate dal Dott. Racca non assumono alcun valore confessorio, considerato che lo stesso si è limitato solo a dire la verità, riferendo di non conoscere le motivazioni per cui il Bilancio di CH&R al 31 dicembre 2017 non sia stato approvato da ben tre diversi Organi Amministrativi precedenti (Denti/Caffi, Denti/La Monaca, Denti/Petrocca). Nessun addebito può quindi essere riconducibile al Dott. Racca, che non faceva parte di tali Consigli di Amministrazione. Peraltro, controparte non allega nemmeno la richiesta di rimborso ed il riscontro con richiesta di integrazione documentale, che sarebbe pervenuto da parte dell'Agenzia delle Entrate;

- c) con riferimento ai canoni non pagati a Opera Pia Cremasca per Euro 158.711,19 ed allo sfratto per morosità subito da CH&R: il Dott.



Racca ha dovuto gestire anche le conseguenze derivanti dalla morosità da parte della società che, sin dal 1 gennaio 2017, si era resa inadempiente, non provvedendo al pagamento dei canoni di locazione, dovuti alla proprietà Opera Pia Cremasca. Il problema era già noto, ma non era stato in alcun modo gestito dai precedenti Consigli di Amministrazione. Peraltro, il Sig. Petrocca - a fronte di specifica richiesta da parte dei Soci - riferiva in merito di essere in contatto con il Presidente della proprietà dell'immobile, per gestire la situazione relativa ai mancati pagamenti dei canoni e per "prendere tempo", senza tuttavia assumere al riguardo alcuna concreta iniziativa (cfr. doc. 12)¹⁰. Anche in questo caso, il Dott. Racca non ha potuto far altro che gestire le conseguenze di una *mala gestio* precedente, provvedendo dapprima a contattare la proprietà per trovare una soluzione transattiva e chiedendo, in seguito, una sospensione della procedura intrapresa, per poi provvedere alla riconsegna spontanea dell'immobile, avvenuta in data 12 novembre 2019 (**doc. 15**), evitando così la fase esecutiva ed un aggravarsi del passivo. In ogni caso, non si comprende che attinenza abbia tale profilo rispetto all'approvazione dei bilanci, considerato che la procedura di sfratto è stata intrapresa dalla locatrice per inadempimenti del passato e che comunque nessun danno può essere ritenuto esistente fin tanto che CH&R ha usufruito dell'immobile e fino al momento in cui vi era la prospettiva di prosecuzione dell'attività alberghiera. Il Dott. Racca ha quindi agito con correttezza, considerato che, appresa l'esistenza del problema, si è

¹⁰ Si legga il verbale di Assemblea dei Soci del 21 gennaio 2019 in cui testualmente "*Petrocca riferisce che incontrerà il Presidente di Opera Pia domani, quindi al momento non ha novità e deve capire come gestire le somme richieste...Petrocca riferisce che prenderà tempo per gestire la situazione*".



mosso per trovare una soluzione e – preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo – ha provveduto con tutto quanto necessario ad evitare un aggravio del passivo, e così alla riconsegna spontanea dell'immobile.

Appare quindi evidente l'infondatezza dell'azione intrapresa da controparte, considerato peraltro che il Dott. Racca, una volta assunto l'incarico, si è speso per far ricostruire la contabilità, per addivenire all'approvazione dei bilanci e per consentire alla società di riprendere, nel rispetto delle norme di Legge, la propria ordinaria attività; il tutto senza che la società disponesse della provvista per incaricare i professionisti per procedere con la ricostruzione contabile. In questo senso, devono leggersi le richieste del Dott. Racca che, sin dal gennaio 2019, inviava una serie di comunicazioni ai precedenti Amministratori Delegati La Monaca e Petrocca, rimaste tuttavia prive di riscontro (**doc. 16**), nonchè le richieste ai soci di versamento di una somma complessiva di 10mila euro quale provvista per incaricare i professionisti (cfr. verbale assemblea del 17 maggio 2019).

Considerato che, anche i tentativi di organizzare un passaggio di consegne non andavano a buon fine, il Dott. Racca si è attivato ed è riuscito a reperire, solo in data 12 maggio 2019, i documenti contabili dal precedente Amministratore La Monaca. E' così iniziata un'operazione di ricostruzione, svolta personalmente dal Dott. Racca, che ha permesso:

- di ricostruire, per quanto possibile, la contabilità, evidentemente gestita in maniera incompleta nei mesi precedenti;
- di approvare, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2019 (**doc. 17**), il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017.

Successivamente, in data 7 giugno 2019 (**doc. 18**), il Dott. Racca, prendendo



atto dell'impossibilità di svolgere ulteriori adempimenti, in assenza di un contributo economico da parte dei Soci, ha richiesto – con assenso delle società riferibili a Claudio Cogorno - una provvista di Euro 10.000,00, al fine di consentire alla società di elaborare/ricostruire la contabilità al 30 giugno 2019.¹¹ L'Amministratore Delegato, in data 1 agosto 2019, ha poi ribadito tale richiesta, prendendo amaramente atto dell'impossibilità a procedere con la provvista, stante il diniego dei soci riferibili ad Antonio Denti (**doc. 19**). In data 15 ottobre 2019, nel corso dello svolgimento di una nuova Assemblea dei Soci (**doc. 20**), il Dottor Racca ha riepilogato, in un intervento esaustivo, tutti gli adempimenti posti in essere come Amministratore Delegato ed ha riferito testualmente: *“stante la situazione ritengo di aver assolto al compito assegnatomi, purtroppo non potendo raggiungere gli obiettivi a motivo della mancanza di provvista finanziaria e di supporto da parte di alcuni soci di CH&R”*.

Non si vede quindi, anche in questo caso, quali addebiti possano essere contestati al Dott. Racca.

*

A fronte di tutto quanto sopra esposto, appare evidente come, all'interno della Società, il Dott. Racca abbia sempre operato con diligenza e correttezza, risultando così – anche dalla lettura dei verbali di assemblea (**doc. 21-22** e cfr. doc. 12, 13, 18, 20) - fuori luogo, impertinenti e comunque infondate la chiamata in Giudizio e la pretesa risarcitoria proposta dal Fallimento nei suoi confronti.

¹¹ Si legga il verbale dell'Assemblea dei Soci del 7 giugno 2019: *“Di qui la necessità – ribadita dai soci Immensa, Archè, P&P- di dare incarico affinché si proceda alla regolarizzazione della tenuta contabile, quale presupposto per qualsiasi azione... A tal fine viene richiesto dall'Amministratore (Racca n.d.r.) e dai Sindaci che venga costituito un fondo spese, affinché tali attività indispensabili siano effettivamente svolte.”*



2. Per quanto concerne il secondo addebito relativo alla *“totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla società ed ai creditori sociali”*.

Con il secondo addebito, parte attrice ha inteso contestare ad Amministratori e Sindaci in carica dal 2017 un’inerzia (sino alla nomina dell’Amministratore Giudiziario), pur a fronte del riferito stallo nella gestione contabile, fiscale ed amministrativa rubricato con il primo addebito, nonché della paralisi nel funzionamento delle assemblee dei soci nel corso dell’anno 2018, che avrebbe dovuto essere rilevato quale causa di scioglimento della società *ex art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.* ¹².

Ora, per quanto concerne il primo profilo, così indebitamente duplicato, valgano qui le medesime considerazioni già espresse in replica al paragrafo precedente, anche al fine di confermare come si tratti sempre di atti e fatti verificatisi negli anni 2017-2018 e dunque antecedentemente alla nomina del convenuto Dott. Racca.

Lo stesso dicasi con riguardo al preteso stallo assembleare, come dimostrato *per tabulas* dalla stessa ricostruzione avversaria che, a tal fine, richiama infatti espressamente i soli verbali delle assemblee tenutesi dal mese di aprile al mese di ottobre 2018 (cfr. doc. 12, 13, 18, 20, 21, 22), con ciò considerate quale momento di insorgenza della pretesa causa di scioglimento, ma che – in una evidente foga difensiva – sono state imputate al Dott. Racca, che tuttavia nessuna responsabilità può certamente avere, avendo assunto la Carica – lo si

¹² A tale norma si ritiene si riferisca controparte, nonostante a pagine 40-41 dell’atto di citazione richiami l’art. 2848 c.c.



ribadisce – solo in data 21 gennaio 2019!

Si contesta dunque l'errato addebito avversario, che non riguarda in alcun modo il convenuto.

Ciò detto, sul punto, per scrupolo difensivo, si ritengono comunque necessarie alcune precisazioni circa i fatti esposti dal Fallimento CH&R, sulla base di una descrizione parziale e distorta.

Basta infatti ed innanzitutto una lettura attenta ed integrale dei verbali delle indicate assemblee, per avvedersi del fatto che – prima della delibera del mese di agosto 2018 – vi erano stati alcuni rinvii, resisi necessari solo al fine di sanare delle riscontrate irregolarità formali.

Come meglio esposto in fatto, l'assemblea convocata dal Collegio Sindacale per il 26 aprile 2018, su richiesta del socio Cogorno, onde deliberare la revoca dell'Organo Amministrativo e la relativa nuova nomina, veniva infatti rinviata al successivo 12 giugno 2018, per problematiche formali – sorte il giorno prima della riunione - relative alla delega ad intervenire da parte del Trust, cui erano state conferite le quote del socio Calabrese (cfr. doc. 7).

Sempre per preliminari necessità di verifiche formali di regolare costituzione dell'Assemblea, veniva rinviata anche la successiva adunanza fissata, essendo emersa l'intervenuta cessione di parte delle quote del Gruppo Denti a soggetti terzi, dunque titolati a partecipare all'Assemblea, ma di cui ancora non si aveva evidenza, non essendo stata ancora effettuata l'iscrizione a libro Soci (cfr. doc. 7): nulla certamente può dunque essere censurato in merito.

La successiva Assemblea del 27 luglio 2018 si è invece svolta ed ha deliberato – a conferma del funzionamento dell'Organo – di revocare il Dottor Caffi dalla carica di Amministratore Delegato e componente dell'Organo Amministrativo e – con il voto favorevole dei soci comunque riferibili ad



Antonio Denti, nonché del Sig. Omar Petrocca, presente quale soggetto delegato dal Sig. Antonio Denti stesso e dal Trust (riferibile ad Antonio Calabrese) – di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da Antonio Denti (Presidente) e Gaetano La Monaca (Consigliere), indicato proprio dal Sig. Petrocca (cfr. doc. 8).

Circa tale delibera sorgevano poi contestazioni di validità, sempre con riguardo alla regolarità della delega rilasciata dal Trust (soggetto di riferimento Antonio Calabrese) in favore di tale Omar Petrocca, che portavano il Collegio Sindacale a ritenere opportuna una relativa ripetizione in data 29 agosto 2018 (cfr. doc. 9).

In tale occasione, l'Assemblea nuovamente deliberava - senza la presenza delle società riferibili a Claudio Cogorno e con il voto favorevole del 56,36% del capitale sociale riferibile a Antonio Denti e a Antonio Calabrese - la revoca dell'Organo Amministrativo, con nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da Antonio Denti (Presidente) e Gaetano La Monaca (Consigliere) (cfr. doc. 9).

E' dunque evidente come l'Assemblea, pur in una situazione di divergenze tra soci, sia stata in grado di deliberare in due occasioni e come i precedenti differimenti dei mesi di aprile-giugno 2018 e la successiva riproposizione di agosto 2018 si siano resi necessari per la risoluzione di profili di irregolarità formali e di corretta partecipazione assembleare emersi, che era certamente compito dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale esigere.

A differenza di quanto la difesa avversaria vorrebbe far credere, essi hanno dunque ben operato in merito, evitando così che le contestazioni emerse portassero all'assunzione di deliberazioni impugnabili e dunque di esporre la società a contenziosi.



Ad ogni modo, non si dimentichi che – al fine di poter ritenere sussistente la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. – vi deve essere una situazione oggettiva di paralisi assembleare, che sia definitiva ed irreversibile e non meramente transitoria e che impedisca del tutto la formazione delle maggioranze prescritte e precluda l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali la nomina dell'organo amministrativo ¹³; presupposto del tutto inesistente nel caso di specie, in cui – come dimostrato – l'Assemblea è in realtà stata in grado di deliberare, con la maggioranza riferibile ai soci Denti e Calabrese, e i differimenti sono stati dovuti alle contingenze sopra rappresentate.

Fermo quanto sopra, si deve altresì stigmatizzare la volutamente omissiva ricostruzione avversaria, che – anche sotto tale profilo – si è guardata bene dal riferire e descrivere l'effettivo clima in cui le suddette adunanze assembleari si sono svolte e le relative conseguenze, ben ricostruite invece nella sentenza penale emessa dal Tribunale di Milano (cfr. doc. 4-A, doc. 4-B, doc. 4-C), in cui tali Assemblee sono state efficacemente ricostruite (cfr. pagg. 83 e seguenti) ed in cui è stato messo in luce come - proprio con la partecipazione del Sig. Petrocca, su delega dei soci riferibili a Denti e Calabrese e con la nomina ad Amministratore del Sig. La Monaca - si sia attuato il disegno criminoso dello stesso Sig. Petrocca e del Sig. Pio Alfonso di una infiltrazione mafiosa in CH&R, con decisione di Calabrese – per effetto delle pressioni ricevute - *“di appoggiare la “cordata” Pio/Petrocca/Denti”* (cfr. pag. 130).

In ultimo, da contestarsi – oltre all'insussistenza dell'addebito mosso – è anche la pretesa, non meglio motivata, di configurare un danno direttamente

¹³ In tal senso, in dottrina, Associazione Preite, Il diritto delle società, a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2009, 433; Campobasso, La riforma, 490; Cavallo Borgia, Lo scioglimento e la liquidazione nella società per azioni, in Tratt. Rescigno, 17, Torino, 1985, 149; Fico, Lo scioglimento di s.p.a. per impossibilità di funzionamento, in Soc., 2010, 561.



pari all'esposizione debitoria privilegiata e chirografaria, complessivamente ammessa al passivo, che non trova alcuna giustificazione e che – fermo quanto si dirà più specificatamente in seguito, in merito ai criteri di quantificazioni dei danni ed alla poste indicate dalla difesa avversaria – non vi è comunque prova alcuna che sia integralmente sorta per effetto diretto dei fatti lamentati, ben potendo essere frutto di attività ed azioni – anche antecedenti - legittimamente poste in essere nel normale esercizio dell'attività aziendale.

Anche sul punto, l'azione avversaria si rivela dunque priva di qualsivoglia fondamento.

3. Per quanto concerne il terzo addebito relativo alla “mancata attivazione e presentazione di ricorso per il fallimento in proprio, ancorché tale soluzione sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione di dissesto economico-finanziario della società CH&R S.p.a.- violazione da parte di amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt. 2446-2447 c.c.”.

Quanto al terzo addebito, di fatto, si tratta di una contestazione di un ritenuto ulteriore profilo di inerzia, questa volta declinato con riguardo alla mancata attivazione dei rimedi di cui agli artt. 2446-2447 c.c. e comunque al mancato deposito di un'istanza di fallimento in proprio.

Anche tale tema è del tutto destituito di fondamento e di prova.

Innanzitutto, non è stato indicato né documentato dalla difesa avversaria per quali ragioni e quando si sarebbe verificata una riduzione del capitale sociale per perdite, che nemmeno è dato sapere in quale misura vi sarebbe stata (oltre



un terzo, ma senza riduzione al di sotto del limite legale? oppure con integrale erosione?): circostanze certamente di rilievo anche per identificare la condotta che si pretende avrebbe dovuto essere posta in essere da Amministratori e Sindaci e da chi la si pretende, alla luce dalla quale valutare poi la sussistenza o meno di pretesi inadempimenti.

Ma, anche sul punto, nulla di ciò è stato rilevato dalla Procedura, ad ulteriore conferma della genericità ed indeterminatezza, ancora prima che dell'infondatezza, dell'azione intrapresa.

Peraltro, l'addebito cui si replica pare contraddittorio o comunque ultroneo rispetto a quello di cui al paragrafo precedente.

Se fosse vero infatti – come prospettato da parte attrice – che vi erano già nel corso dell'anno 2018 i presupposti per procedere con lo scioglimento della società *ex art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.*, con conseguente inerzia sotto tale profilo degli Organi sociali dell'epoca, allora non ha senso discutere di ulteriori profili di inadempimento, che peraltro si sarebbero verificati successivamente all'insorgenza della suddetta causa di scioglimento.

Ed, inoltre, se fosse vero anche – sempre nella prospettazione attorea – che, oltre alla causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento assembleare, CH&R si fosse trovata anche in una situazione di scioglimento per la mancata ricostituzione del capitale sociale *ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.*, l'eventuale condotta inerte degli Organi Sociali sarebbe comunque sempre la stessa ed una unica, con un conseguente unico danno, che invece parte attrice ha preteso di rubricare in due diversi addebiti, così - indebitamente ed illegittimamente - duplicando la richiesta risarcitoria, sempre pari (e sempre senza motivazione alcuna) all'intero importo del passivo fallimentare ammesso.



Sull'assurdità di tale quantificazione, che nemmeno considera come lo stato passivo sia di certo composto da debiti sorti in periodi diversi, anche per effetto della legittima attività aziendale, e senza che vi sia prova della relativa imputabilità alla condotta dei convenuti, nonchè sulle ulteriori indebite triplicazioni e quadruplicazioni delle voci di danno, si tornerà anche in seguito.

Basti qui, in ultimo, rilevare – per quanto concerne la posizione del Dott. Racca - che la deliberazione assembleare di procedere, stante l'impossibilità di una ricapitalizzazione e l'inutilità di una liquidazione *in bonis*, con la necessaria chiusura della contabilità e con il deposito di un'istanza di fallimento in proprio, era stata assunta in data 15 ottobre 2019 (cfr. doc. 20). Il Dott. Racca si è dunque attivato per cercare di completare le ricostruzioni contabili pregresse, ma il tema è stato comunque poi superato dall'intervenuto deposito da parte del Collegio Sindacale, nel mese di marzo 2020, di ricorso *ex art. 2409 c.c.*; il tutto senza dimenticare che comunque, nel periodo dell'emergenza Covid-19, il Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 aveva poi sospeso il deposito delle istanze di fallimento dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020.

Ad ogni modo, alcun danno può aver provocato il lasso di tempo intercorso da fine ottobre 2019 ad inizio marzo 2020 (di fatto poco più di 4 mesi, da valutare anche alla luce delle attività ancora da completare per le ricostruzioni contabili), considerato che è fatto pacifico e riconosciuto dalla stessa Procedura che CH&R non aveva più alcuna operatività aziendale ormai da mesi, non maturando dunque alcuna indebita passività per effetto di un illegittimo esercizio dell'attività aziendale.

Anche tale profilo di contestazione si risolve dunque in una mera



affermazione di principio, dettata più da animoso impeto risarcitorio che da effettive ragioni di fatto e di diritto.

4. Per quanto concerne il quarto addebito relativo agli *“inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e a i conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell’Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera”*.

Il Dottor Racca, durante il proprio mandato di Amministratore Delegato, si è trovato a dover affrontare un'altra questione che, a causa della condotta assunta dai precedenti Consigli di Amministrazione, stava divenendo sempre più problematica e di difficile gestione.

Si trattava, in particolare, del mantenimento della concessione demaniale marittima relativa alla spiaggia posta in prossimità dell’Hotel, che consentiva alla Società di incassare anche le somme derivanti dalla gestione dello stabilimento balneare. Come riferito dalla stessa controparte, CH&R era subentrata nella concessione, inizialmente rilasciata a ICOS, in data 5 agosto 2014, e si era impegnata, con convenzione sottoscritta con il Comune di Finale Ligure in data 26 aprile 2016, a svolgere una serie di opere edilizie, pena la revoca del titolo (cfr. doc. 6). Considerata l'impossibilità della società di provvedere in autonomia con i lavori richiesti dall'ente, CH&R sottoscriveva in data 3 marzo 2017 un contratto di associazione in partecipazione con Faber (cfr. doc. 4 quater parte attrice), prevedendo le parti l'impegno:

- dell’Associata Faber, a gestire provvisoriamente la spiaggia ed a svolgere i lavori richiesti dal Comune di Finale Ligure;
- di CH&R, a provvedere al pagamento di quanto dovuto per le opere



svolte da Faber, grazie anche ad una richiesta di un finanziamento a Monte dei Paschi, con suddivisione della partecipazione agli utili nella misura del 50% ciascuno.

Nel momento in cui il Dott. Racca ha assunto l'incarico di Amministratore Delegato, la situazione – sulla base del suddetto contratto - risultava la seguente:

- CH&R si era resa inadempiente nei confronti di Faber, alla quale doveva essere ancora corrisposto l'importo di propria competenza per la gestione dei servizi della spiaggia dell'anno 2018, il cui ricavo era pari a Euro 110.314,70, oltre alla somma di Euro 185.000 circa per i lavori svolti;
- Faber, a fronte del mancato pagamento di quanto alla stessa dovuto, aveva riferito di volersi avvalere dell'eccezione di inadempimento e di non essere intenzionata a svolgere le ulteriori prestazioni pattuite, in assenza della corresponsione di quanto sopra;
- i lavori presso la spiaggia non erano comunque stati ancora ultimati, residuando opere per cui era preventivata una spesa di circa Euro 80.000,00;
- le tempistiche prospettate per concludere quanto richiesto dal Comune erano di circa novanta giorni;
- il Comune di Finale Ligure sollecitava una definizione della posizione e minacciava la revoca della concessione;
- l'Albergo, conclusasi la stagione estiva 2018, non aveva poi più riaperto.

Il Dottor Racca, pur in tale condizione di difficoltà, si adoperava per trovare una soluzione, innanzitutto contattando Faber ed ottenendo la disponibilità dei



Professionisti incaricati di riprendere l'attività e della stessa Faber:

- di subentrare nella concessione, che sarebbe quindi stata volturata in proprio favore;
- di sottoscrivere una convenzione con CH&R, che avrebbe consentito a quest'ultima di incassare una percentuale di quanto corrisposto da parte degli ospiti dell'albergo, per usufruire dei servizi balneari.

Tale prospettiva appariva senz'altro di buon senso ed avrebbe consentito di preservare un asset essenziale per lo sviluppo dell'attività ricettiva e di incassarne comunque una percentuale sull'utilizzo, scaricando al contempo su soggetti terzi il rischio di impresa correlato ai lavori da completare ed alla gestione della spiaggia.

Tuttavia, nonostante la convenienza di tale ipotesi, nel corso del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2019 (**doc. 23**), il Presidente Geometra Denti non approvava tale soluzione, preferendo arroccarsi su inspiegabili posizioni piuttosto che risolvere la problematica nell'interesse della società.

Il Dottor Racca, nella prospettiva di trovare una soluzione, proseguiva comunque i contatti con il Comune di Finale Ligure e la Capitaneria di Porto, intervenendo quando si verificavano episodi di spiaggiamento di materiale sulla spiaggia ed evitando così contestazioni e addebiti ulteriori da parte delle autorità preposte.

A fronte della mancata prospettiva di prosecuzione dell'attività alberghiera per la stagione estiva 2019, anche il Dottor Racca non poteva poi far altro che arrendersi all'evidenza e la concessione demaniale veniva purtroppo revocata. Tale ricostruzione dei fatti palesa – già di per sé sola - la debolezza della pretesa avversaria, non potendo il Dottor Racca essere chiamato a rispondere della revoca della concessione, risultando tale evento attribuibile solo a chi



l'ha preceduto nel mandato, facendo maturare gli inadempimenti che l'hanno determinata, ovvero a chi non ha voluto percorrere soluzioni alternative.

Peraltro, a tutto voler concedere, deve comunque contestarsi il *quantum* della pretesa risarcitoria, quantificata in maniera abnorme dal Fallimento. Si deve in particolare osservare:

- che, come già ampiamente sottolineato, il Dottor Racca non può essere chiamato a rispondere per le conseguenze pregiudizievoli riferibili al periodo antecedente all'assunzione della carica di Amministratore Delegato;
- che, ancora una volta, l'atto avversario appare generico, non risultando possibile distinguere tra condotte e ruoli dei diversi soggetti coinvolti;
- che, inoltre, la somma di Euro 110.317,70 è pari al fatturato conseguito dall'utilizzo della spiaggia nella stagione 2018, senza considerare:
 - ✓ che, visto il rischio di impresa e le variabili sottese al buon esito della stagione estiva (es. clima, situazione economica, ...), non può prendersi come parametro di riferimento il risultato di una sola annualità;
 - ✓ che il dato di riferimento dovrebbe al limite essere l'utile;
 - ✓ che, infatti, la voce indicata da controparte non considera le spese e gli oneri che sarebbero stati da corrispondere a Faber, secondo quanto convenuto nel contratto di Associazione in Partecipazione;
- che anche quanto sarebbe dovuto dal Fallimento in favore della società Finale Ambiente appare quantificato in maniera errata, considerato:
 - ✓ che non vi è alcuna specifica di come si pervenga alla somma



richiesta di Euro 79.103,00;

- ✓ che quanto è stato esposto per l'utilizzo della spiaggia risulta effettivamente dovuto alla società di multiservizi del Comune, senza che sia derivato alcun danno;
- ✓ che gli importi a titolo di sanzione dovranno, al più, essere verificati in considerazione dell'arco temporale cui sarebbe riferibile la condotta o l'omissione contestata dall'Ente Accertatore.

A fronte di tutto quanto sopra esposto, il Dott. Racca non può quindi far altro che respingere la richiesta risarcitoria proposta nei propri confronti, in quanto infondata e comunque quantificata in maniera abnorme.

5. Per quanto concerne il quinto addebito relativo alla *“occupazione abusiva e senza versamento del corrispettivo, per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019), della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati”*.

Altra eccezione svolta dalla Procedura riguarda l'occupazione - sin dalla primavera dell'anno 2016 - della suite dell'Hotel del Golfo, senza pagamento di alcun corrispettivo, con conseguente danno stimato - per i servizi usufruiti e non pagati - tra un minimo di Euro 124.207,50 ed un massimo di Euro 177.439,28 (ad ulteriore conferma - se ancora ve ne fosse bisogno - della genericità e nullità dell'atto di citazione avversario, che nemmeno ha quantificato con esattezza le voci di danno di cui ha inteso chiedere il risarcimento).

Circa tale tema si ritiene di non dover compiere comunque alcuna specifica replica, posto che esso non è stato in alcun modo addebitato al Dott. Racca.



Di ciò, si trova conferma sia nella tabella riepilogativa dei danni posta a pagina 56 dell'atto di citazione, in cui - per il quinto addebito di cui si tratta (oltre che per i due successivi) - alcuna somma è stata indicata in corrispondenza del suo nominativo; sia nelle stesse conclusioni avversarie, in cui – in corrispondenza del quinto addebito (numero 5 delle conclusioni), così come anche dei due successivi – non è indicato il nominativo del Dott. Racca.

Il tema non risulta dunque in alcun modo opponibile al convenuto.

Né, in effetti, poteva essere diversamente, posto che è chiaro – per espressa affermazione attorea ¹⁴ - come si tratti di fatti tutti antecedenti alla nomina del Dott. Racca quale amministratore della società CH&R, avvenuta – come meglio indicato in fatto – in data 21 gennaio 2019 (cfr. doc. 12).

Peraltro, non si dimentichi che è stato proprio il Dott. Racca, resosi conto della situazione sin dal suo primo accesso all'hotel del 27 gennaio 2019 (**doc. 24**), ad allertare i Carabinieri circa la presenza illegittima della Sig.ra Gubina e ad attivare le procedure formali di liberazione della suite, dopo aver notiziato i Soci ed i Sindaci (**doc. 25**), richiedendo una provvista per incaricare un legale per dar corso alle opportune azioni legali (cfr. doc. 23). Il Dottor Racca ha indicato specifiche voci nel bilancio, riferibili a coloro che soggiornavano indebitamente presso la struttura (cfr. doc. 17).

- 6. Per quanto concerne il sesto addebito relativo all'“utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o di persone ad essi riferibili, senza nemmeno precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o quelle ordinarie”.**

¹⁴ E' infatti controparte stessa a confermare come la Sig.ra Gubina abbia occupato la suite dalla primavera 2016 sino a febbraio 2019 (cfr. pag. 46 atto di citazione).



Anche tale profilo – espressamente riferito da parte attrice al periodo “*estate 2016 e per tutto il 2017 ed il 2018*” (cfr. pag. 50 dell’atto di citazione) – non riguarda in alcun modo il Dott. Racca, che – come visto – è stato nominato solo successivamente, in data 21 gennaio 2019 (cfr. doc. 12), e certamente non può essere chiamato a rispondere di fatti ed atti antecedenti all’assunzione della carica.

Di ciò è consapevole controparte stessa, che – come indicato per la precedente doglianza – anche per quella in esame, non ha menzionato il Dott. Racca, né nella tabella a pagina 56 dell’atto di citazione, né nelle conclusioni.

Anche sul punto, si ritiene di non dover dunque compiere alcuna specifica replica, non essendo in alcun modo opponibile al convenuto.

7. Per quanto concerne il settimo addebito relativo alla “*indebita restituzione di finanziamenti (postergati) a favore di SO.FIN. S.r.l.*”.

Lo stesso dicasi per il settimo addebito, avente ad oggetto l’intervenuta restituzione di finanziamenti soci a favore di So.Fin. S.r.l. (società riferibile al Sig. Denti), per l’importo di Euro 612.537,43, avvenuta nel corso dell’anno 2016 e dunque ben tre anni prima dalla nomina del Dott. Racca, cui tale voce di danno – per riconosciuta indicazione di parte attrice stessa – non compete, non è addebitabile ed, in effetti, non è stata addebitata ¹⁵.

8. Per quanto concerne l’ottavo addebito relativo alla “*colpevole mancata svalutazione dell’avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale-pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società ex art. 2484 c.c.*”

¹⁵ Si vedano sempre la tabella a pagina 56 dell’atto citazione e la conclusione 7 di parte attrice.



Con l'ottava ed ultima doglianza, il Fallimento ha infine contestato un doloso o comunque colposo mantenimento a bilancio dell'iscrizione dell'avviamento, senza che sussistessero effettive prospettive di recupero, con conseguente occultamento dell'intervenuto azzeramento del capitale sociale, responsabilità per la mancata attivazione dello scioglimento della società ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c. e danno pari all'esposizione debitoria accertata con lo stato passivo.

Tale addebito palesa ulteriormente la debolezza dell'azione avversaria.

Innanzitutto, non ci si può esimere dal rilevare come la contestazione mossa sia del tutto priva di qualsivoglia riferimento, temporale e numerico: non è infatti dato sapere a quale bilancio la difesa attorea si riferisce e, dunque, quale valore di avviamento esposto avrebbe dovuto essere svalutato; né è stato indicato a quanto avrebbe dovuto ammontare la svalutazione da apportare e con quale bilancio avrebbe dovuto essere apportata; né infine è stato indicato e dimostrato che, per effetto di tale svalutazione, si sarebbe verificato un azzeramento del capitale sociale, quando ciò sarebbe avvenuto e che vi sarebbe stata una impossibilità o volontà dei soci di non ricostituire il capitale minimo.

Ciò palesa di nuovo la grave carenza e genericità dell'atto di citazione cui si replica e conferma anche l'eccezione di nullità svolta in via preliminare.

In ogni caso, nel merito, è evidente – già sulla sola base delle suddette considerazioni – come il rilievo mosso sia del tutto sfornito di prova (alcun documento, in effetti, è stato depositato in merito da parte attrice), oltre che comunque contraddittorio rispetto al primo addebito mosso.

Infatti, delle due l'una: o vi è stata una mancata tenuta della contabilità con mancata approvazione dei bilanci dal 2017 in poi; o i bilanci sono stati



approvati ed - allora, ma solo allora - si potrà discutere delle voci in essi esposte, della regolarità di redazione rispetto ai principi codicistici e contabili e delle eventuali mancate svalutazioni che avrebbero dovuto essere apportate, di cui non ha senso discutere – nè vi è titolo per farlo - se i bilanci non sono stati approvati.

E' dunque evidente come, nel caso di specie, manchi il presupposto dell'intervenuta approvazione del bilancio di esercizio, necessario per poter discutere della veridicità delle voci esposte e della prudenza delle relative valorizzazioni, con conseguente inammissibilità dell'addebito mosso dal Fallimento CH&R.

*

Ad ogni modo, per completezza e per quanto riguarda la prospettiva del Dott. Racca, richiamate tutte le attività già in precedenza descritte e dallo stesso poste in essere a seguito della sua nomina, al fine della ricostruzione della contabilità, appare comunque opportuno rilevare:

- che l'hotel ha sempre svolto le proprie attività solo ed esclusivamente nelle stagioni estive, dal mese di marzo al mese di ottobre di ogni anno;
- che, conseguentemente, la chiusura delle attività nel mese di ottobre 2018 non era di certo segno anomalo e di insussistenza di continuità aziendale, come vorrebbe far credere il Fallimento CH&R, pur nell'oggettiva situazione di difficoltà venutasi a creare, a causa delle documentate infiltrazioni mafiose e delle conseguenti tensioni anche tra soci;
- che, per tali ragioni, la continuità aziendale è stata confermata dall'Organo Amministrativo Denti-Racca, che – proprio sulla base



delle attività di ricostruzione contabile effettuate dal secondo - ha approvato il redatto progetto di bilancio nella seduta del 4 aprile 2019 (cfr. doc. 17);

- che, nella relativa Nota Integrativa, era stato infatti indicato che il progetto di bilancio era stato predisposto ancora in una prospettiva di continuità, in quanto la prosecuzione delle attività operative (come dimostrato anche attraverso il *business plan*) era in grado di sostenere la continuità aziendale, ferma restando la necessità che i soci provvedessero ad attuare un'operazione di capitalizzazione e rifinanziamento della società, ai fini della ripresa delle attività per la stagione estiva 2019 e della definizione dei piani di rientro con i principali fornitori: necessità che si sarebbe attuata grazie alla disponibilità già confermata dal socio Sig. Cogorno e con il supporto di possibili nuovi investitori a lui riferiti;
- che, infatti, a livello economico, si poteva rilevare una situazione difficile ma in miglioramento relativamente all'EBITDA e al fatturato, come segue:

	2018 (prev)			2017			2016			2015			2014		
Ricavi dalle vendite	1.050.000	100%		931.025	100%		641.114	100%		645.498	100%		544.499	100%	
YoY	12,78%			45,22%			-0,68%			18,55%					
EBITDA				- 344.865	-37,04%	€	356.911	-55,67%	€	139.764	-21,65%	€	261.459	-48,02%	

- che, inoltre, lo stesso budget al 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione, rilevava come sarebbe stato possibile ottenere, con la prosecuzione delle attività, un EBITDA positivo (cfr. doc. 17);
- che, per tali ragioni, con specifico riguardo al valore delle immobilizzazioni immateriali, nella Nota Integrativa al progetto di



bilancio al 31 dicembre 2017, si legge: *“I valori iscritti nelle immobilizzazioni immateriali sono stati valutati considerando la prospettiva di continuità aziendale. In particolare, per quanto riguarda l'avviamento il nuovo amministratore delegato ha effettuato la verifica del valore di iscrizione sulla base del criterio semplificato previsto dall'OIC 9 che prevede il confronto tra il valore netto contabile dell'avviamento e il valore recuperabile determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi basata sulla stima dei flussi reddituali futuri della struttura produttiva considerata nel suo complesso. Tale modalità di verifica può essere soggetta a limitazioni a causa del fatto che alla data di redazione del presente bilancio d'esercizio l'amministratore delegato, insediatosi in data 21.01.2019, non ha ancora la disponibilità dei dati contabili dell'esercizio 2018 che sono stati in parte trattenuti in modo ingiustificato dal precedente amministratore. L'amministratore delegato ha quindi operato la valutazione riferendosi al Business Plan da lui stesso elaborato per il periodo temporale prospettico a valere dall'esercizio 2019, sottoposto all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del presente bilancio. Tali limitazioni, dovute alla mancanza di base informativa adeguata, potranno essere ridotte in sede di approvazione del bilancio a valere sull'esercizio 2018. Si evidenzia inoltre che in tema di valore corrente dell'avviamento, nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2016 è riportato che “Alla data di chiusura dell'esercizio, è stata eseguita, una verifica ai sensi dell'art. 2426, co.3, cod. civ., (c.d impairment test) del valore dell'avviamento da cui è emersa la congruità del valore” e*



L'Amministratore delegato non ha ricevuto, al momento del proprio insediamento, alcuna informazione dai precedenti amministratori circa indicatori di potenziali perdite di valore a valere sul bilancio 2017. Indipendentemente da tale situazione si sottolinea che la recuperabilità del valore dell'avviamento è comunque legata al verificarsi delle condizioni per la continuità aziendale che sono state esposte nella parte introduttiva della presente nota integrativa e in particolare all'attuazione di una operazione di ricapitalizzazione e rifinanziamento aziendale da parte dei soci che consenta il riavvio dell'attività per l'esercizio 2019 e la definizione dei piani di rientro con i principali fornitori”;

- che la valutazione circa la suddetta operazione di rifinanziamento della società è stata poi rimessa ai soci, in occasione dell'Assemblea del 4 maggio 2019 (cfr. doc. 22);
- che, infatti, il Dott. Racca ribadiva in diverse occasioni la necessità di disponibilità dei soci a fornire la provvista finanziaria (**doc. 26**), in mancanza della quale non sarebbe stato possibile confermare la sussistenza di una continuità aziendale, con conseguente necessità anche di modificare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 presentato, in quanto steso sul presupposto della continuità;
- che lo stesso confermava dunque – come anche da relazione dei Sindaci– di dover procedere ad una delibera di un aumento di capitale e suggeriva di tenere aperto il verbale sino al completamento dell'*iter* che (ove sottoscritto) avrebbe consentito di riportare la continuità necessaria all'approvazione del bilancio;
- che, ferma la manifestata disponibilità del socio Cogorno a procedere



in tal senso, il socio Denti si riservava di meglio valutare il da farsi;

- che seguivano ulteriori assemblee in date 17 maggio e 7 giugno 2019 (cfr. doc. 21-22), in cui – per superare l'*empasse* venutosi a creare e l'indisponibilità del socio Denti di procedere con il necessario aumento di capitale ed al fine di mettere a frutto le disponibilità in tal senso manifestate del socio Cogorno (il quale tuttavia non aveva la maggioranza necessaria per deliberare l'aumento di capitale) - si valutavano possibilità di cessioni di quote Denti/Cogorno e possibili interventi di terzi;
- che anche tali ipotesi sono poi sfumate (cfr doc. 19) e la mancata possibilità di procedere ad un aumento di capitale ha reso impossibile l'apporto di finanza, necessario alla gestione dell'attività, facendo così emergere in occasione dell'assemblea del 15 ottobre 2019 la necessità – esclusa una liquidazione *in bonis* – di procedere con il deposito di un'istanza di fallimento in proprio, previo aggiornamento della contabilità (cfr. doc. 20).

E' dunque evidente come, al momento della predisposizione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 (ammesso che, ad esso, intenda riferirsi parte attrice), ancora vi erano prospettive di continuità, pur con la necessaria premura di una ricapitalizzazione o di un rifinanziamento, con la conseguenza che legittimamente il bilancio (comunque poi mai approvato dall'Assemblea) era stato ancora predisposto in un'ottica di continuità e senza svalutazione integrale dell'avviamento.

Né si può valutare l'operato degli Amministratori ora per allora, pretendendo che, già ad inizio 2019 e pur sulla base del budget predisposto, adottassero una prospettiva liquidatoria.



Nessuna colpa può quindi essere ascritta in merito al Dott. Racca, ferma in ogni caso la totale genericità del rilievo della Procedura, oltre che la relativa inammissibilità proprio per la mancata approvazione dei bilanci (quale presupposto essenziale ed indefettibile per poter discutere di relative irregolarità e di conseguenti responsabilità), contestata e riconosciuta da parte attrice stessa nel suo primo addebito.

In ultimo, non si può non contestare nuovamente la pretesa di imputare – anche per tale doglianza e per la terza volta! – un danno (così di fatto triplicato, come si può ben vedere nelle conclusioni avversarie) pari al totale dei debiti emersi in sede di ammissione al passivo fallimentare, senza che sia stata argomentata la ragione per cui dovrebbe essere applicato un simile criterio di calcolo e che vi sia prova che tali debiti siano tutti sorti in conseguenza della pretesa mancata svalutazione dell'avviamento, con conseguente relativa inammissibilità e carenza probatoria.

Il tutto senza dimenticare che, in conseguenza della contestata inerzia da parte di Amministratori e Sindaci al fine di promuovere lo scioglimento della società *ex art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.*, il danno di cui si dovrebbe discutere dovrebbe semmai essere quello provocato dall'illegittima prosecuzione dell'attività aziendale, successivamente al verificarsi della perdita del capitale sociale: danno, tuttavia, che – oltre a non essere comunque in alcun modo addebitabile al Dott. Racca, posto che è riconosciuto dalla stessa Procedura che, nel corso degli anni 2019-2020, la società è stata del tutto inattiva – non è stato nemmeno menzionato dalla difesa avversaria, che ha nuovamente preferito ancorarsi ad una valorizzazione – non meglio giustificata - in termini di passivo fallimentare, che non è nemmeno dato sapere se maturato effettivamente a seguito del preteso verificarsi della causa di scioglimento (se



mai sussistente).

Non vi è infatti nemmeno prova – né il Fallimento attore l'ha fornita - del fatto che la suddetta causa di scioglimento si fosse effettivamente verificata, né tantomeno di quando ciò sarebbe avvenuto: aspetto ovviamente determinante non solo al fine di verificare la fondatezza della pretesa, ma anche al fine di motivarne e dimostrarne l'imputabilità a ciascun convenuto. Non ci si può infatti esimere dal rilevare come l'addebito in esame sia stato indistintamente imputato a tutti i convenuti che comunque hanno assunto cariche diverse ed in momenti diversi, a valersi quale ulteriore dimostrazione sia della genericità dell'azione avversaria e della nullità dell'atto di citazione cui si replica, sia della relativa infondatezza.

C. Sull'insussistenza di un nesso di causalità tra condotte imputate e pretesi danni.

Quanto sopra esposto dimostra come non sussista alcuna condotta illegittima in capo al Dott. Racca.

In ogni caso, manca altresì completamente l'ulteriore elemento costitutivo dell'azione risarcitoria avversaria, ovvero il nesso di causalità tra condotte allegate e preteso danno.

Anche la responsabilità dell'amministratore di società postula infatti la necessità di un nesso di causalità materiale immediata tra la condotta dell'amministratore e le pretese conseguenze illecite, potendo egli farsi carico solo ed unicamente di queste, ai fini del risarcimento del danno provocato.

Ora, è evidente come, nel caso di specie, la Curatela non abbia dato la minima indicazione e prova dell'esistenza effettiva di un nesso di causalità, non solo tra le specifiche condotte assunte da ogni singolo convenuto (nemmeno



singolarmente identificate e distinte) ed i ritenuti danni subiti, ma nemmeno – in via generale - tra gli otto addebiti mossi e le pretese risarcitorie che ha riferito essere (come si vedrà meglio anche nel successivo paragrafo) conseguenza diretta ed immediata degli stessi.

Inoltre, se di danni e di colpe di qualcuno si deve parlare, parte attrice non ha minimamente valutato la determinante incidenza causale assunta, nell'ambito delle vicende che hanno riguardato la società, dalle gravissime infiltrazioni mafiose subite da CH&R, denunciate da Claudio Cogorno e poi acclarate in tutta la loro valenza – anche causale – in sede penale (cfr. doc. 4-A, doc. 4-B, doc. 4-C).

Non si dimentichi che, nel regime dell'illecito civile, vige il principio della preponderanza dell'evidenza, per cui un evento è da ritenere causato da un dato comportamento, quando il suo verificarsi, per effetto di quel comportamento, sia più probabile che non il suo contrario (in tal senso, Cass. Civ. Sez. III dell'11 febbraio 2014 n. 3010; Cass. Civ. Sez. VI – 3 del 13 gennaio 2021 n. 410).

E, con riguardo alle suddette infiltrazioni mafiose, trattasi – con ogni evidenza - di accadimenti di macroscopica rilevanza, autonomi ed eccezionali, tali da determinare – da soli e con ragionevole certezza (e non solo probabilità) – gli eventi dannosi e da interrompere/escludere così ogni nesso di causalità tra condotte altrui (se mai sussistenti) e pretesi danni: da essi, non si può dunque certamente prescindere nell'affrontare le sorti di CH&R e le relative responsabilità.

Nonostante ciò, come in precedenza già riferito, la Curatela ed il suo legale – pur essendo ben consapevoli della denuncia presentata, del procedimento penale avanti al Tribunale di Milano, avente ad oggetti i suddetti fatti, e della



sua conclusione, con condanna degli imputati – nulla hanno riferito in merito nell'atto di citazione notificato; né hanno convenuto in giudizio i soggetti (Petrocca e La Monaca) che, proprio con la loro nomina ad Amministratori Delegati da parte della compagine sociale riferibile ad Antonio Denti e Antonio Calabrese, hanno consentito tale infiltrazione mafiosa.

Tale grave omissione – oltre a rilevare anche *ex art. 96 c.p.c.*, come si dirà meglio in seguito – incide dunque anche in punto di (in)sussistenza del nesso di causalità e dimostra e conferma ulteriormente l'infondatezza dell'azione avversaria.

D. Sui pretesi danni addebitati da parte attrice e sul relativo criterio di quantificazione.

Così smentiti e respinti tutti gli addebiti mossi da controparte, è ora doveroso contestare - più nello specifico e ferme le considerazioni già anticipate in precedenza - l'illegittima quantificazione dei danni operata da parte attrice, che – per le responsabilità addebitate al convenuto Dott. Racca - ha preteso di esporre i seguenti danni:

<i>Addebito, secondo la numerazione di parte attrice</i>	<i>Danno richiesto</i>	<i>Commento</i>
Secondo addebito	Euro 788.487,64	Pari al passivo fallimentare, così esposto per la prima volta
Terzo addebito	Euro 788.487,64	Pari al passivo fallimentare ammesso, così esposto per la seconda volta
Ottavo addebito	Euro 788.487,64	Pari al passivo fallimentare ammesso, così esposto per la terza volta



Primo addebito	Euro 475.678,30	Pari alla somma di: - credito IVA non rimborsato (Euro 100.000,00); - cartelle esattoriali notificate per somme iscritte a ruolo (Euro 216.967,11); - canoni non pagati ad Opera Pia Cremasca (Euro 15.711,19).
Quarto addebito	Euro 189.487,70	Pari alla somma di: - preteso mancato fatturato (?) derivante dall'utilizzo della spiaggia per la stagione estiva 2019 (Euro 110.314,70); - debito maturato nei confronti del Comune di Finale Ligure (Euro 79.173,00).

Prima di entrare nel merito di ogni singola voce di preteso danno, appare doveroso ed opportuno compiere alcune considerazioni circa l'intervenuta evoluzione giurisprudenziale in punto di criteri di quantificazione dei danni, in caso di azione di responsabilità.

E' infatti noto come – a seguito anche della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9100/2015, ricordata da controparte stessa – sia stato superato il più risalente (e criticato) orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno imputabile agli amministratori ed agli organi di controllo per condotte illecite dovrebbe essere commisurato alla differenza fra l'attivo realizzato ed il passivo accertato in sede fallimentare, essendosi così affermato il nuovo principio - ormai pacificamente consolidato – che riconosce la risarcibilità dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiusuridiche poste in essere dagli amministratori e di



cui è necessario fornire idonea dimostrazione: “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve infatti essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento” (Cass. Civ. Sez. Unite del 6 maggio 2015 n. 9100 in Fisco, 2015, 21, 2096).

Dal punto di vista probatorio, dunque, è evidente come - in caso di specifica contestazione di singoli atti di *mala gestio* - i danni da considerare non possano che essere quelli che conseguano in via immediata e diretta dalla concotta contestata.

Fermo quanto sopra, è altresì vero che la giurisprudenza ha comunque ritenuto di riconoscere ed ammettere la sussistenza di un criterio di determinazione del danno suppletivo ed equitativo, pari alla semplice differenza matematica tra attivo e passivo fallimentare (c.d. *deficit* fallimentare)¹⁶, ovvero tra i patrimoni netti al momento del verificarsi della causa di scioglimento ed al momento del fallimento (c.d. *perdita incrementale*)¹⁷, cui la Curatela può fare ricorso; ciò, tuttavia, per le ipotesi in

¹⁶ Criterio più risalente e comunque ritenuto dalla dottrina semplicistico ed inattendibile, posto che, ad esempio, nelle passività possono essere ricomprese situazioni debitorie in realtà non imputabili, perché anteriori all'individuata perdita del capitale sociale.

¹⁷ In questo caso, il danno viene fatto derivare dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, dove l'illiceità non è compiere il singolo atto di *mala gestio* dannoso, bensì la stessa prosecuzione dell'attività che ha portato al relativo compimento. In ogni caso, il criterio della perdita incrementale netta deve essere applicato “secondo logica e buon senso, tenendo conto cioè del fatto che non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi di una causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività, potendo in parte prodursi comunque, anche in pendenza della liquidazione, o durante il fallimento per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa. Pertanto, la consistenza dell'aggravamento della perdita va comunque considerata al netto dei costi che sarebbero stati compatibili (ineliminabili) con lo stato di liquidazione della società (es. locazioni immobili, servizi, oneri finanziari passivi, costi dipendenti) che si assume avrebbe dovuto essere tempestivamente disposto” (Trib. Milano Sez. Specializzata in materia di imprese del



cui si contestano non singoli atti di *mala gestio*, bensì più in generale una illegittima prosecuzione dell'attività sociale, e comunque unicamente nelle ipotesi in cui risulti impossibile fornire la prova del nesso di causalità e della dettagliata quantificazione dei danni imputabili agli amministratori.

Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, nella pronuncia sopra ricordata n. 9100/2015, hanno infatti precisato che, nell'azione di responsabilità promossa dal Curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, *"la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare (ovvero alla differenza dei netti patrimoniali - ndr), potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda ad una liquidazione siffatta, a patto che siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto."*

Ed, inoltre, *"con riferimento alla quantificazione del danno il criterio dei c.d. netti patrimoniali, così come il criterio che individua il danno risarcibile nella differenza tra attivo e passivo patrimoniale (...), sono criteri di liquidazione di natura equitativa che ai sensi dell'art. 1226 c.c. possono essere usati solo nei casi nei quali non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare. Tali criteri non possono quindi essere usati laddove sia invece possibile quantificare gli effetti pregiudizievoli conseguenti alle*

22 gennaio 2015. Nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. I del 23 maggio 2008 n. 17033). Né si potranno considerare nel danno risarcibile le eventuali perdite/svalutazioni che si sarebbero comunque verificate, derivanti da operazioni gestionali lecite, poste in essere anche prima del verificarsi della causa di scioglimento.



singole condotte di mala gestio degli amministratori” (Trib. Prato del 14 settembre 2012 in Il caso.it, 2012. Sul punto, per i casi di omessa ed irregolare tenuta delle scritture contabili, altresì Trib. Milano Sez. VIII del 6 marzo 2013 in Società 2014, 2, 219; Cass. Civ. Sez. I del 3 gennaio 2017 n. 38 in CED Cassazione 2017).

Nello stesso senso, si è espresso anche il Tribunale di Milano, confermando che *“il danno provocato dagli amministratori che abbiano violato il dovere di cui all'art. 2486 c.c. può essere determinato in via equitativa nel caso di fallimenti di società per le quali si deduca una notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto alla dichiarazione di insolvenza. In queste ipotesi, si tratta di valutare un complesso di attività, a volte attraverso documentazione contabile non del tutto chiara o completa, con particolare difficoltà nell'individuare in modo sufficientemente circostanziato le operazioni non coerenti con il fine conservativo, sicché si può fare ricorso a criteri presuntivi sintetici di allegazione e dimostrazione che si basano sulla verosimiglianza nel caso concreto dell'imputazione che sia causa di un certo risultato negativo nel patrimonio sociale”* (Trib. Milano Sez. VIII del 18 gennaio 2011 in Fallimento, 2011, 5, 588 nota di SPIOTTA).

Sulla scorta di questa giurisprudenza ormai maggioritaria, l'art. 378 comma 2 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, in conformità con quanto previsto nella legge delega, ha disposto l'inserimento nell'art. 2486 c.c. di un nuovo terzo comma, che così recita: *“quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo¹⁸, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale*

¹⁸ Ovvero per mancata attivazione dello scioglimento della società, in presenza dei relativi presupposti, con conseguente danno per prosecuzione illegittima dell'attività sociale.



procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura"¹⁹.

La disposizione ha dunque recepito a livello normativo il criterio dei netti patrimoniali come criterio di prima ed immediata applicazione e quello della differenza fra attivo e passivo fallimentare, come criterio sussidiario per le ipotesi di scritture contabili mancanti. È comunque pacifico che si tratta – in entrambi i casi - di criteri presuntivi, essendo fatta sempre salva la prova di un diverso ammontare del danno come conseguenza delle specifiche condotte lamentate.

Ora, fermo il rilievo per cui tale disposizione non è stata nemmeno considerata e citata dalla difesa avversaria, non ci si può esimere dal contestare l'assoluta confusione nei criteri di identificazione e quantificazione dei danni lamentati dalla Procedura.

Si consideri infatti che controparte:

- ha, innanzitutto, riferito che i danni esposti per ciascun addebito sono stati quantificati nella misura equivalente al danno patrimoniale effetto delle condotte illecite (cfr. pag. 55 atto di citazione), ciascuna delle quali è stata poi in effetti accompagnata da una sua indicazione di valore: con ciò applicando il criterio dell'individuazione dei danni che

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 378 comma 2 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 14/2019.



siano conseguenza diretta ed immediata dei singoli atti di *mala gestio* contestati;

- tuttavia, poche pagine dopo (cfr. pag. 59 atto di citazione), ha richiamato – erroneamente – l'applicazione di un criterio equitativo di liquidazione del danno sulla base del criterio del *déficit* fallimentare e di una tabella che dovrebbe – a suo dire – riepilogare le voci dell'attivo e del passivo fallimentare e della relativa differenza, quando in realtà – come visto – tale criterio è utilizzabile solo in caso di contestazione di indebita prosecuzione dell'attività sociale, MAI contestata dalla Procedura;
- ad ogni modo, si è a tal fine ancorata ad un riepilogo – comunque di parte, non assunto in contraddittorio e peraltro privo di qualsivoglia dimostrazione delle voci esposte e delle rettifiche e svalutazioni apportate – che semmai espone la differenza di patrimoni netti (criterio ben diverso da quello della differenza tra attivo e passivo fallimentare);
- ha così esposto un contestato delta negativo di Euro 1.959.674,00 che nemmeno rileva, posto che – nelle conclusioni avversarie – ogni addebito esposto in narrativa è stato accompagnato dall'indicazione del suo preteso danno da risarcire, per importi complessivi indicati nelle conclusioni compresi tra Euro 3.813.336,55 ed Euro 3.886.266,63, con conseguente addebito delle poste ritenute conseguenza diretta ed immediata dei singoli atti di *mala gestio* contestati ²⁰.

²⁰ Di ciò si trova evidenza anche in altre parti dell'atto di citazione. A titolo esemplificativo, a pagina 38, proprio con riguardo alla quantificazione dei danni conseguenti ai contestati inadempimenti relativi proprio alla tenuta della contabilità ed all'approvazione del bilancio, la difesa avversaria precisa che le voci indicate sono il "*danno immediato e diretto*" provocato.



Peraltro, si ribadisce come il criterio sussidiario e di liquidazione equitativa del danno pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare, a tutto voler concedere, possa applicarsi – per consolidata giurisprudenza sopra richiamata ed, ora, anche per espressa previsione normativa – solo in caso di mancanza di scritture contabili o di relativa irregolarità.

Nel caso di specie, tale mancanza è stata lamentata da parte attrice nel primo addebito, ma resta comunque fermo il fatto che ciò non le ha impedito di individuare ed imputare – seppur indistintamente a tutti i convenuti - specifiche e singole voci risarcitorie, quale pretesa conseguenza sia di tale addebito, che di tutti i sette successivi, riconoscendo con ciò di essere stata perfettamente in grado di procedere all'accertamento dei pretesi effetti dannosi ritenuti riconducibili alla condotta degli Amministratori e dei Sindaci.

*

Fermo quanto sopra, si devono comunque ora contestare più nello specifico le singole voci di danno imputate al Dott. Racca, come anche già anticipato nei precedenti paragrafi di replica ai vari addebiti.

Al riguardo, in particolare, si consideri:

- che, come sopra anticipato, i pretesi danni sono stati quantificati ed esposti dalla Procedura per ben tre volte in misura pari all'intero passivo fallimentare accertato di Euro 788.487,64, con conseguente illegittima triplicazione;
- che, a riprova, basti un'attenta lettura delle conclusioni dell'atto di citazione avversario, in cui non è stato specificato per ogni convenuto l'importo complessivo ad esso richiesto, congiuntamente ai relativi debitori solidali, periodo per periodo; né è stata formulata un'unica domanda risarcitoria per il suddetto importo di Euro 788.487,64 quale preteso danno conseguente alle condotte indicate nel secondo, terzo ed



ottavo addebito; ma al contrario sono state formulate tre domande distinte – una per ciascuno di tali addebiti – con indicazione, per ciascuna di esse, del preteso danno conseguente di Euro 788.487,64, così triplicato;

- che ciò è evidentemente contrario ad ogni principio di diritto, prestando il fianco ad un grave errore di impostazione e vizio di illegittimità;
- che, peraltro, ammesso che il danno debba essere effettivamente parametrato al passivo fallimentare, esso – pur potendo essere stato determinato da ipotetici inadempimenti diversi – è comunque di un importo complessivo unico e rimane sempre il medesimo;
- che, ad ogni modo, nemmeno si comprende ed è stato specificato dalla difesa avversaria per quali ragioni le pretese risarcitorie conseguenti agli addebiti secondo, terzo ed ottavo siano state quantificate in funzione del passivo fallimentare;
- che, infatti, se anche si volesse ipotizzare l'applicazione – ma, come detto in precedenza, non è questo il caso – del criterio residuale del *deficit* fallimentare, esso comporterebbe la necessità di considerare non solo il passivo, ma anche l'attivo, dovendosi calcolare la differenza tra i relativi valori, del tutto omessa dalla difesa avversaria, nemmeno potendo rilevare in tal senso il prospetto unilateralmente predisposto dalla Curatela e riportato alle pagine 59-62 dell'atto di citazione che, oltre ad essere frutto di una elaborazione di parte e dunque contestato, in realtà reca indicazione di una rettifica di patrimonio netto;
- che, inoltre, il passivo fallimentare – indistintamente indicato - è comprensivo di situazione debitorie certamente sorte in periodi



diversi, così - parimenti indistintamente - imputate agli Amministratori, che pur hanno assunto la carica in periodi tra loro diversi;

- che alcuni di essi, si pensi ad esempio al debito verso il Fisco portato dalle cartelle esattoriali (cfr. docc. 42-43 di parte attrice), sono sorti anche antecedentemente all'anno 2016, a partire dal quale sarebbero state poste in essere le condotte contestate dalla Procedura, con conseguente irrilevanza ai fini di causa;
- che, se mai si volesse assumere come corretta tale quantificazione del preteso danno, non si potrebbe dunque prescindere da una verifica dei periodi di insorgenza dei singoli crediti insinuati ed ammessi al passivo, con conseguente limitazione dell'imputazione al Dott. Racca – a tutto voler concedere – dei soli debiti maturati nel suo periodo di carica.

Le contraddizioni ed indebite duplicazioni in cui è incorsa parte attrice emergono anche con riguardo alle ulteriori poste risarcitorie imputate al Dott. Racca, e precisamente:

- a. il danno, ritenuto immediata e diretta conseguenza del primo addebito (cfr. pag. 38 atto di citazione), è stato quantificato in misura pari alla somma del rimborso IVA perduto, delle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate, che avrebbero impedito il recupero di eventuali e non meglio specificati crediti pregressi, e del debito maturato nei confronti dell'Opera Pia Cremasca per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'hotel.

La prima voce non è in alcun modo imputabile al Dott. Racca, posto che – come risulta dagli stessi documenti di parte attrice (cfr. doc. 26 parte attrice) e dalle dichiarazioni rese anche dai Sindaci in sede di



audizione da parte del Curatore (cfr. doc. 27, parte attrice) – non è stato possibile recuperare il credito IVA, a causa della mancata approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, che avrebbe dovuto avvenire – al più tardi – entro il 30 giugno 2018, ovvero in epoca antecedente alla nomina del Dott. Racca, documentalmente avvenuta in data 21 gennaio 2019: ma di ciò controparte - evidentemente presa dall'impeto di addebitare danni a destra e manca - nemmeno si è resa conto.

Inammissibile, poi, la pretesa di imputare un danno pari al debito verso il Fisco maturato ed iscritto a ruolo: fermo il rilievo per cui non vi è prova che tale debito sia sorto in conseguenza della mancata tenuta della contabilità, come detto anche in precedenza, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere – in caso di mancato pagamento degli oneri tributari – dei soli maggiori importi addebitati a titolo di interessi e sanzioni, ma non certo anche dell'intero importo capitale dovuto a titolo di tributo²¹. E, nel caso di specie, è evidente come l'importo indicato da controparte sia comprensivo del tributo: basta infatti una semplice lettura di pagine 36-37 dell'atto di citazione e della citata cartella esattoriale *sub* doc. 42 di parte attrice per avere evidenza che l'importo indicato di Euro 216.967,11 (comunque riferito a diverse cartelle esattoriali) comprende imposte per ben Euro 199.007,73!

Pertanto, tale debito è maturato nel corso dell'anno 2016 e, dunque, anche in tal caso, antecedentemente all'assunzione della carica da

²¹ “E' responsabile l'amministratore di società fallita cui sia imputabile l'omissione degli obblighi di natura fiscale, commessi a omessi pagamenti e mancato versamento delle ritenute fiscali operate, con conseguente danno per sanzioni e interessi” (Trib. Bari del 13 giugno 2007. Nello stesso senso, Cass. Civ. del 14 marzo 1978 n. 1273; Trib. Marsala del 2 maggio 2005; Trib. Napoli del 24 gennaio 2007).



parte del Dott. Racca, cui non può dunque essere imputato, e - con ogni evidenza - è a sua volta ricompreso nell'importo insinuato al passivo dall'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 24 di parte attrice), già addebitato per ben tre volte nei termini sopra detti. Ne consegue che tale voce di debito è così stata illegittimamente esposta ed imputata ai convenuti per la quarta volta.

Lo stesso dicasi per la voce di danno relativa al debito per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'hotel, posto che anche il correlato credito verso la proprietà Fondazione Opera Pia Cremasca - di cui comunque nemmeno è dato sapere la data di insorgenza, ai fini anche della verifica della effettiva imputabilità ad ogni singolo convenuto - è stato ammesso e ricompreso nel passivo fallimentare (cfr. doc. 24 avversario), venendo così a sua volta indebitamente quadruplicato.

L'illegittimità della pretesa avversaria, ancor prima della relativa assoluta infondatezza, è dunque evidente.

Sul punto, un ultimo rilievo merita la chiosa posta a pagina 39 dell'atto di citazione avversario, con un richiamo più in generale ad un danno per il primo addebito in termini di tutte le esposizioni debitorie insorte e fotografate nello stato passivo: si tratta di affermazione che non trova poi alcuna corrispondenza né nella tabella posta a pagina 56, né nella domanda n. 1 dell'atto di citazione, e che si risolve così in una mera ed irrilevante formula di stile, mal celando semmai la confusione avversaria ed il tentativo di imputare per l'ennesima volta ai convenuti il medesimo passivo fallimentare.

- b. quanto, infine, all'ultimo addebito di danno mosso al Dott. Racca e relativo agli inadempimenti degli obblighi in merito alla spiaggia



asservita all'hotel, la Curatela ha ritenuto che esso sarebbe pari al mancato fatturato (in realtà, nella confusione avversaria, tacciato come utile) per la stagione estiva 2019, nonché all'esposizione debitoria maturata nei confronti del Comune di Finale Ligure, per il tramite della società multiservizi Finale Ambiente S.p.a., ed ammessa al passivo, per mancato pagamento di canoni, imposte e sanzioni.

La prima voce di danno è innanzitutto meramente ipotetica, alla luce anche del fatto che – come ampiamente riferito in precedenza – nel corso dell'anno 2019, la società è stata del tutto inattiva e ciò in conseguenza non della perdita della concessione per l'utilizzo della spiaggia, bensì delle difficoltà gestionali e nei rapporti tra soci emerse, anche a seguito ed a fronte dell'acclarato periodo di subita infiltrazione mafiosa: se dunque CH&R avesse ancora avuto la disponibilità della spiaggia, comunque non sarebbe stata in grado di utilizzarla per la stagione estiva 2019. Ciò avrebbe peraltro provocato – questa volta sì! – un danno alla società nella misura pari ai canoni maturati per l'anno 2019 e da corrispondere, nonostante il concreto mancato utilizzo del bene.

Tali rilievi non sono stati tenuti in minima considerazione da parte attrice.

Ad ogni modo, la difesa attorea pretende di addebitare un mancato utile derivante dal mancato utilizzo della spiaggia per l'anno 2019, che viene indicato nella misura pari al fatturato (!) di Euro 110.314,70 conseguito a tale titolo nella stagione estiva 2018: fermo il rilievo per cui nemmeno vi è prova che, nel corso della stagione estiva 2019, la società avrebbe conseguito un fatturato (e non un utile!) esattamente pari a quello ottenuto nel corso della stagione precedente, così che la



pretesa avversaria di applicare il medesimo parametro si risolve in una congettura, del tutto destituita di fondamento, esso sarebbe comunque da depurare dei relativi costi, essendo palese e notorio che il mancato guadagno non può essere di certo equivalere al possibile fatturato e che il concetto di ricavi ben diverso da quello di utili!

Parimenti da contestarsi e per i medesimi vizi anche in precedenza rappresentati l'esposizione di un danno pari al debito maturato verso il Comune di Finale Ligure: fermo il rilievo per cui, anche in tal caso, non vi è prova di quando tale debito sia sorto, anche al fine di verificarne l'effettiva imputabilità al convenuto Racca per il periodo della sua carica di amministratore, è evidente come parte attrice faccia nuovamente espresso riferimento all'importo ammesso al passivo (cfr. doc. 24 attore – credito di Finale Ambiente S.p.a. quale società multiservizi partecipata dal Comune di Finale Ligure, per Euro 79.173,00), così anch'esso addebitato per la quarta volta, in quanto già ricompreso nel danno pari all'intero passivo fallimentare, imputato per la seconda, la terza e l'ottava contestazione.

A fronte di tutto quanto sopra esposto, è dunque evidente l'illegittimità ed inammissibilità della quantificazione dei danni effettuata da controparte, che presta il fianco a gravi ed abusive quadruplicazioni di poste, ad una indebita commisurazione a somme dovute a titolo di tributi, ad una totale carenza del presupposto di effettiva imputazione ed imputabilità ai singoli convenuti ed a valutazioni meramente ipotetiche, a valersi quale ulteriore conferma dell'insussistenza di qualsivoglia danno in capo alla Procedura, di cui accordare il risarcimento.

E. Considerazioni finali e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.



Conclusivamente può rilevarsi come l'azione avversaria si limiti a cercare di intimorire i convenuti con richieste risarcitorie milionarie, al fine di indurli a lucrose transazioni, pur a fronte di contestazioni generiche e prive di consistenza, sia nel merito, sia nell'effettiva corrispondenza a condotte proprie del singolo.

Sulla base di tutto quanto sopra riferito, si può quindi affermare come non vi sia un solo elemento, e per di più certo, che possa anche solo prefigurare una qualche rilevanza dell'azione di responsabilità nel suo merito, trattandosi di mere affermazioni di principio (spesso) o valutazioni solo allusivamente riferite a documenti (comunque poi interpretati in modo parziale e scorretto), ma in realtà da essi smentite.

Un'azione così formulata e condotta non potrà pertanto trovare accoglimento, giustificando al contrario la condanna di parte attrice al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.

Sotto tale profilo, si consideri peraltro come l'azione avversaria sia stata intrapresa a seguito delle audizioni dei convenuti da parte dell'Amministratore Giudiziario e della Curatrice, in cui già erano stati riferiti i gravissimi episodi relativi alle infiltrazioni mafiose subite, sin dal mese di aprile 2018 e conclamate poi con la nomina – da parte della compagine sociale riferita ai soli soci Denti e Calabrese – dei Sig.ri La Monaca e Petrocca come Amministratori Delegati (cfr. relazione Dott. Racca, allegata al verbale di audizione del 22 gennaio 2021 avanti all'Amministratore Giudiziario *sub* doc. 16 di parte attrice), nonché la pendenza – ben nota alla Curatrice – del procedimento penale avanti al Tribunale di Milano, con imputazione per i Sig.ri Pio Alfonso e Petrocca Omar per i reati di cui agli art. 629 comma 1 e 416 bis comma 1 c.p.c., finalizzati ad ottenere il controllo della società: procedimento penale poi conclusosi in data 11 novembre 2021,



con sentenza depositata in data 9 febbraio 2022, che ha disposto la condanna dei suddetti Signori per tale capo di imputazione, rispettivamente a 13 anni e 6 anni e 8 mesi di reclusione (cfr. doc. 4-A, doc.4-B, doc. 4-C).

Nonostante ciò, la Curatela non solo non ha ritenuto – nel superiore interesse della stessa massa - di procedere direttamente nei confronti di tali soggetti o quantomeno di convenire in questa sede il suddetto Sig. Petrocca, quale amministratore della società dal 28 novembre 2018 al 21 gennaio 2019, né il suo predecessore La Monaca Gaetano (amministratore di CH&R dal 29 agosto 2018 al 28 novembre 2018), acclarato nella suddetta sentenza penale quale “testa di legno” di Petrocca²²; ma nemmeno ha ritenuto anche solo di menzionare, nel proprio atto di citazione, tali gravissimi fatti subiti dalla società, come se essi non esistessero e non si fossero mai verificati, quando invece rappresentano la causa effettiva della situazione in cui si è venuta a trovare e che ne ha provocato il dissesto, con esclusione/interruzione di qualsivoglia ulteriore e diverso nesso di causalità: così dando - nonostante la propria funzione pubblicistica - una rappresentazione del tutto parziale, omissiva, distorta ed inveritiera della realtà, che andrà certamente respinta ed anche “sanzionata” in via risarcitoria ex art. 96 c.p.c.

²² Si legga, sul punto, a pagine 51 della sentenza penale sub doc. 4: “Il risultato perseguito dai correi veniva così raggiunto con l'assemblea del 29 agosto del 2018 (dopo ben tre rinvii), allorchè veniva nominato amministratore di CHR S.r.l. Gaetano La Monaca (“testa di legno” di Petrocca), proprio grazie ad una votazione resa possibile dal possesso dei suddetti certificati azionari e di una delega in favore di Petrocca, cui si aggiungeva il voto della compagine facente capo ad Antoni Denti (si vedrà che tale era l'accordo di Pio e Petrocca con Denti fin dall'inizio, ovvero, fino al mese di aprile del 2018). Detto risultato veniva mantenuto per alcuni mesi (in cui vi era un avvicinamento nella carica amministrativa tra La Monaca e Petrocca) e infine perduto tra la fine del mese di gennaio e l'inizio del mese di febbraio 2019, allorchè Petrocca veniva sostituito nella carica di amministratore con una persona di fiducia di Cogorno (Andrea Racca), nominata con l'accordo di Denti (resosi conto della situazione critica che si era creata a causa della incapacità gestionale di La Monaca e Petrocca). Con tale epilogo, Pio veniva allontanato di fatto dall'hotel, così come la sua compagna Nelli Gubina, che cessava di occupare abusivamente la struttura”.



F. In via subordinata, sulla limitazione della responsabilità alle conseguenze delle effettive condotte e sulla solidarietà e necessità di gradazione delle responsabilità rispetto agli altri Amministratori.

Fermo quanto sopra esposto, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse sussistere un qualche profilo di responsabilità in capo al convenuto, si rendono necessarie alcune brevi considerazioni ai fini della promuovenda domanda subordinata.

Innanzitutto, come sopra detto, ogni eventuale addebito al convenuto non potrà che essere limitato al periodo di relativa carica di Amministratore, ovvero 21 gennaio 2019 – 11 giugno 2020 (cfr. doc. 3), dovendosi escludere ogni imputabilità con riguardo a condotte altrui, nonché a condotte, fatti ed atti antecedenti.

Inoltre, a differenza di quanto vorrebbe far credere controparte attraverso una pretesa solidarietà tra amministratori anche di periodi diversi, nessun vincolo di solidarietà passiva potrà riguardare il consigliere Andrea Racca, se non limitatamente alle condotte riferibili al Consiglio di Amministrazione di cui lo stesso ha fatto parte. Infatti, venendo a mancare il vincolo di partecipazione all'organo amministrativo che lega i suoi componenti e che giustifica la solidarietà tra gli stessi, parimenti ne vengono a mancare gli effetti, tra cui – primo – quello in parola. Nessuna solidarietà e nessun relativo effetto potrà pertanto riguardare il Dott. Racca antecedentemente alla assunzione della sua carica.

Per i suesposti principi e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, il convenuto intende comunque altresì richiedere l'accertamento del grado specifico di responsabilità allo stesso ascrivibile rispetto a quella dell'altro convenuto che, in via solidale con lui (in base alla citata compartecipazione al medesimo organo amministrativo e nel



medesimo tempo), è chiamato a risarcire il danno: ci si riferisce ovviamente al Presidente Sig. Antonio Denti, rispetto al quale si svolge domanda subordinata di gradazione delle rispettive responsabilità.

In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza, confermando che *“la natura solidale della responsabilità a carico degli amministratori, comporta l'irrelevanza verso la società dell'entità del contributo causale da ciascuno fornito e della graduazione delle rispettive colpe, le quali assumono rilievo esclusivamente ai fini dell'azione di regresso (...) in relazione alla condotta di ciascun amministratore”* (Cass. Civ. Sez. I del 27 aprile 2011 n. 9384 in Foro It., 2011, 6, 1, 1685. Nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. I del 27 agosto 2013 n. 19584 in CED Cassazione, 2013).

A tal fine, si dovranno in particolare considerare il ruolo rivestito dal Presidente Sig. Denti; la sua continuità negli anni, dalla costituzione sino alla nomina dell'Amministratore Giudiziario (prima quale Amministratore Unico e poi quale Presidente dei vari Consigli di Amministrazione che si sono succeduti); la sua condotta determinante nelle vicende che hanno portato la società a subire infiltrazioni mafiose, prima con la nomina di La Monaca e Petrocca quali Amministratori Delegati e poi con la cessione diretta di partecipazioni a società riferibile a Pio Alfonso ²³; il suo silenzio, quale Presidente dei relativi CdA, di fronte alle gravi inadempienze di La Monaca e Petrocca; la sua successiva ostinazione nel contrastare – in spregio all'interesse della società - qualsiasi iniziativa di logica e buon senso proposta dal Dott. Racca per conservare la continuità aziendale, solo per fare un sgarbo all'altro socio (ormai nemico dichiarato) Cogorno.

²³ Si consideri che anche la stessa sentenza penale (sub. doc. 4) a pagina 227 riferisce che *“con buone ragioni”* Antonio Denti è responsabile dell'impasse in cui si è trovata la società con ingresso nella compagine di Alfonso Pio e Omar Petrocca.



A fronte di tutto quanto sopra esposto, il Dott. Andrea Racca, *ut supra* rappresentato e difeso, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così giudicare:

In via preliminare:

1. accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dal Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.a. per genericità ed indeterminatezza del suo oggetto, in violazione del disposto dagli artt. 163-164 c.p.c., con i conseguenti provvedimenti di legge;

Nel merito:

2. respingere, per tutte le ragioni esposte in atto e con ogni miglior formula, la richiesta risarcitoria formulata dal Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.a. nei confronti del Dott. Andrea Racca, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e priva dei relativi presupposti di legge;
3. condannare parte attrice al risarcimento dei danni in favore del Dott. Racca per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*, da quantificarsi anche in via equitativa in corso di causa;

In via subordinata:

4. nella denegata ipotesi di condanna (anche parziale) del Dott. Andrea Racca al risarcimento di una qualsiasi somma in favore del Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.a., limitare la sua responsabilità al solo periodo in cui egli è stato Consigliere di Amministrazione ed ai danni che venissero dimostrati effettivamente imputabili alle sue condotte e comunque graduarla con quella (solidale) dell'altro convenuto Sig. Antonio Denti, facente parte con lui e nel medesimo tempo dell'Organo



Amministrativo, conseguentemente definendo la relativa quota di danno imputabile a ciascuno e la quota di risarcimento di spettanza;

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze legali, oltre ad IVA, CPA ed oneri di legge.

In via istruttoria:

Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre nelle successive memorie *ex art. 183 comma 6 c.p.c.*, si producono i seguenti documenti:

1. Atto di citazione notificato dal Fallimento CH&R S.p.a.;
2. Sentenza Tribunale di Savona che ha dichiarato Fallimento di CH&R;
3. Dimissioni Andrea Racca dalla carica di Amministratore Delegato;
- 4-A. Sentenza emessa, in sede penale, dal Tribunale di Milano parte prima;
- 4-B. Sentenza emessa, in sede penale, dal Tribunale di Milano parte seconda;
- 4-C. Sentenza emessa, in sede penale, dal Tribunale di Milano parte terza;
5. Visura storica di CH&R;
6. Documentazione relativa alla concessione demaniale con il Comune di Finale Ligure e relativa convenzione;
7. Verbale assemblea di CH&R del 12 giugno 2018;
8. Verbale assemblea di CH&R del 27 luglio 2018;
9. Verbale assemblea di CH&R del 29 agosto 2018;
10. Verbale assemblea di CH&R del 28 novembre 2018;
11. Risoluzione contratto Global Service da parte di Archè;
12. Verbale di assemblea di CH&R del 21 gennaio 2019;
13. Verbale Assemblea di CH&R dell'11 ottobre 2018;
14. Visura Storica di Obras S.p.a.;
15. Accordo intervenuto con Opera Pia per la riconsegna spontanea dell'immobile locato;



16. Comunicazioni inviate a La Monaca e Petrocca con richiesta dati finalizzata alla ricostruzione contabilità;
17. Delibera Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2019, con progetto di bilancio;
18. Delibera Assemblea CH&R del 7 giugno 2019;
19. Comunicazione di Andrea Racca del 1 agosto 2019;
20. Verbale di Assemblea del 15 ottobre 2019;
21. Verbale Assemblea del 4 maggio 2019;
22. Verbale di Assemblea del 17 maggio 2019;
23. Verbale Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2019;
24. Comunicazione inviata da Andrea Racca in data 27 gennaio 2019;
25. Email inviata da Andrea Racca in data 6 febbraio 2019;
26. Comunicazione di Andrea Racca del 17 aprile 2019;

Si dichiara che, non essendo state formulate domande riconvenzionali o chiamate in causa di terzi, il valore della causa non muta e non risulta dunque dovuto alcun contributo unificato.

Con ogni riserva di legge..

Milano-Genova, 17 maggio 2022.

Avv. Massimo Campa

